

Dott. Andrea Revel Nutini

INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA ARMIERA IN EUROPA

Studio impatto sociale ed economico



Table of Contents

1.	Abstract ed obiettivi.....	4
2.	Gli studi internazionali.....	5
2.1.	USA ED EUROPA.....	6
2.2.	Canada.....	7
3.	Gli studi Europei.....	7
3.1.	Svizzera.....	8
3.2.	Regno Unito.....	8
3.3.	Russia.....	8
3.4.	Germania ed Austria.....	9
3.5.	Lo studio Belga.....	9
3.6.	Conclusioni ed osservazioni.....	10
4.	Lo studio italiano sulla situazione in Europa - Il progetto Fire-TransCrime...	11
4.1.	Traffico illegale di armi in Europa.....	11
4.2.	Armi corte e lunghe - differenze numeriche.....	12
5.	La situazione in Italia rispetto all'Europa.....	13
5.1.	Quali armi?.....	13
5.2.	Armi e omicidi.....	13
5.3.	Numero dei detentori.....	14
5.4.	Numero detentori e criminalità.....	14
5.5.	Le denunce di reato.....	14
6.	Lo studio dell'Università Sapienza - Roma - pre Direttiva Europea 477.....	16
6.1.	I dati.....	16
6.2.	Le guardie giurate.....	17
6.3.	Gli ambiti.....	18
6.4.	Motivi razziali e di odio.....	18
6.5.	Eccesso di difesa.....	18
6.6.	Femminicidi.....	19
6.7.	Distribuzione territoriale.....	19

6.8.	La popolazione dei detentori di armi.....	20
6.9.	Conclusioni ed osservazioni.....	21
7.	La situazione normativa in Italia rispetto a quella Europea.....	21
7.1.	Fonti Normative.....	22
7.2.	Adeguamento e comprensibilità del corpo normativo.....	22
7.3.	Fonti normative della disciplina delle armi.....	23
7.4.	Problematiche di applicazione delle norme.....	24
8.	Quanto costa la mancata semplificazione?.....	27
8.1.	Dati ISTAT criminalità.....	27
8.1.1.	Omicidi.....	28
8.1.2.	Doppia imputazione che comprende reati di armi.....	28
8.2.	Parametri utilizzati per il calcolo dei costi.....	29
8.3.	Dati numerici delle archiviazioni.....	30
8.5.	Violazioni in tema di armi.....	31
8.6.	Computo stimato dei costi.....	32
8.7.	Costi procedimenti archiviati in prima fase di giudizio.....	33
8.8.	Condanne impugnate dai cittadini.....	34
8.9.	Spese legali riscalate ai cittadini.....	34
8.10.	Costi totali per lo Stato.....	38
8.11.	Costi per il cittadino.....	38
8.11.1.	Impugnazione del decreto.....	39
8.11.2.	Imputazione.....	39
8.11.3.	Costi di impugnazione.....	39
8.11.4.	Cessione obbligatoria delle armi.....	39
8.11.5.	Costo totale per il cittadino.....	40
8.12.	Costi di immagine e credibilità dello Stato.....	40
8.13.	Costi totali e considerazioni finali.....	40.....
9.	Conclusioni.....	41
9.1.	Situazione Attuale.....	41
9.2.	Azioni possibili.....	43

1. Abstract ed obiettivi

Le cronache odierne riportano con frequenza fatti di cronaca nera e reati, in cui viene messo in evidenza, spesso in modo inesatto, il ruolo cruciale che la detenzione di armi svolge nella determinazione degli eventi stessi. L'enfasi posta su tali eventi è tale da rendere, per l'opinione pubblica, la detenzione legale di armi come un fattore che determini un aumento degli eventi stessi.

Tale idea ha portato i legislatori, nel corso degli ultimi quarant'anni, ad **adattare** le normative vigenti in materia di armi, generate da pericoli e situazioni di uno stato sociale risalente alla metà degli anni 70, in modo da poter fronteggiare le **nuove emergenze di criminalità**. Questo progressivo adattamento ha portato alla graduale creazione di una normativa, in ambito **Europeo** e di conseguenza nei singoli Stati membri, molto articolata e complessa per i legali detentori di armi. Tale complesso di leggi risulta spesso di difficile comprensione e interpretazione per i cittadini e spesso per le stesse Forze dell'Ordine. Attualmente molti reati, anche penali, sono generati dall'**erronea interpretazione** di una legislazione di riferimento che negli ultimi cinquant'anni ha subito moltissime evoluzioni, generando una disarmonia normativa molto profonda che mette in serie difficoltà le Istituzioni e gli stessi cittadini. Inoltre, le necessità di difesa dei cittadini, peraltro riconosciute dalla normativa internazionale ed **Europea** come diritto alla **legittima difesa**, si scontrano oggi con la pretesa nei confronti dei cittadini stessi di una competenza in ambito interpretativo ed applicativo, che non è propria nemmeno degli esperti del settore (ovvero operatori di Pubblica Sicurezza o giuristi).

Questo studio si propone due scopi fondamentali:

- 1) Investigare, tramite un'analisi di letteratura, la possibile correlazione tra detenzione legale di armi ed eventi criminosi in **Europa**, e la relazione invece di tali eventi con la detenzione di armi illegali.
- 2) Le possibilità di adeguamento ed armonizzazione dei principi dettati dalle differenti **direttive UE**, i **regolamenti** ed il loro impatto sui cittadini dei singoli stati membri dell'**Europa**.
- 3) Comprendere quali sono gli effetti della normativa vigente in **Europa** ed in Italia, in termini sociali ed economici, comprenderne i costi a livello territoriale e valutare quali azioni di **armonizzazione** ed **adeguamento** alle esigenze di una realtà comunitaria **UE** siano possibili..

L'analisi si sviluppa come segue:

- Il capitolo 2 include un'analisi degli studi **internazionali** in materia.
- Nel capitolo 3 l'analisi si restringe a studi ed analisi di evoluzioni/dati relativi alla realtà **Europea**.
- Dal capitolo 4 in si esaminano gli effetti di tale applicazione in Europa ed in Italia. In particolare, nel capitolo 4 vengono analizzati i risultati del progetto *Fire-transcrime*.
- Nel capitolo 5 sono analizzate le criticità relative all situazione italiana dopo l'integrazione, peraltro incompleta, della **Direttiva Europea n. 477** del 2017.
- Nel capitolo 6 è analizzato il lavoro della **Università La Sapienza** di Roma.
- Il capitolo 7 riguarda un approfondimento dell'attuale normativa italiana nel suo complesso, conseguente all'integrazione della **Direttiva Europea**.
- Il capitolo 8 riporta un computo degli **impatti socio-economici** che la poco chiara normativa esistente determina.

2. Gli studi internazionali

I più recenti tentativi di **armonizzazione** delle legislazioni degli Stati in fatto di armi operati dalla **Unione Europea** ad esempio con la famosa **Direttiva 477**, hanno di fatto stabilito alcuni **principi fondamentali** che verranno esaminati in seguito. Tuttavia, tecnicamente, le modalità di recepimento di vari Stati non sono state uguali per tutti, generando **situazioni difformi** anche in merito a principi fondamentali contenuti nella stessa **direttiva**.

Pur rispettando le legislazioni interne di ogni singolo Stato membro, alcune classificazioni ed **elenchi tassativi non sono stati completamente condivisi**, così come fundamentalmente non è stato condiviso il principio generale di **semplificazione** che era a monte della norma. In Italia in particolar modo, alcuni elenchi tassativi come, ad esempio, quello relativo alle **parti di arma**, l'alterazione d'arma, la disciplina dei silenziatori o più semplicemente i principi fondamentali di trasporto ed utilizzo delle armi da fuoco sono ancora oggi soggetti a una **giurisprudenza** a tratti confusa e **controversa**. Ancor più quando tale giurisprudenza contraddice sé stessa o non considera la gerarchia delle fonti (come ad esempio quella **tassativa della direttiva Europea del decreto di recepimento del 2018**).

Tuttavia prima di entrare nella disamina specifica di quanto affermato, occorre rilevare quanto tale disarmonia normativa incida direttamente sui **diritti dei cittadini e sui costi della giustizia**; a tal fine è utile ripercorrere i recenti **studi** che definiscono la relazione tra "**possesso legale di armi e criminalità**" e quanto spesso, anche scientificamente, si confonda l'uso di armi **legali** con quello di armi **ille-gali**. Fino all'inizio degli anni '80 la maggior parte degli studiosi ha fundamentalmente **negato** che ci fosse una **correlazione** tra la detenzione "illegale" di armi in circolazione e l'indice di criminalità, e all'inverso affermava che tale relazione esistesse tra le armi "legalmente " detenute ed i crimini violenti commessi. Negli anni a seguire alcuni famosi **criminologi** affrontarono il problema cercando di stabilire possibili correlazioni attraverso **criteri scientifici**, dando il via ad una serie di studi che giungono sino ai giorni nostri.

I criminologi Americani **Wright e Rossi** nel loro studio del **1985** ad esempio arrivarono per primi alla conclusione che in realtà **il possesso di armi** da parte dei cittadini onesti può avere una funzione di **contenimento** nei confronti delle azioni compiute dai **criminali**; questo poiché gli stessi criminali temono la possibilità di diventare **vittime del proprio crimine**, ovvero in parole semplici si sentono spaventati dalle possibilità di **risposta** armata dei **rapinati**, nei loro confronti. Questa **evidenza** è ancora oggi **fortemente contrastata** da stampa e trasmissioni TV. Le teorie avverse formulano ipotesi secondo le quali la **possibilità** di trovare **resistenza** farebbe sì che i delinquenti si **armino** di più o siano teoricamente più violenti nel loro modus operandi. Questa teoria **non ha al momento alcun fondamento scientifico**. Inoltre essa rischia di **confondere** la **propensione al crimine** di determinati sog-

getti e la loro determinazione violenta nel voler trovare gli oggetti passibili di furto di rapina, con il comportamento delle **persone oneste**, mettendoli di fatto sullo **stesso piano** .

Vedremo in seguito come nella realtà tutti gli studi degli ultimi 30 anni affermino esattamente il **contrario**.

A partire dagli anni 80, dopo il citato studio di **Wright e Rossi**, ebbero inizio una serie di **studi più approfonditi** secondo metodi **statistici** che utilizzavano il rilevamento di dati reali. Il criminologo austriaco **Franz Császár** nel 1994 stabilì scientificamente una prima **correlazione** reale tra il possesso legale di armi e i dati di criminalità, rilevando un **decremento proporzionale** di tali atti criminali in correlazione con la **possibilità** dei cittadini di essere armati e potersi **difendere**.

2.1 USA ED EUROPA

Osservando con più attenzione i dati in USA, noti per numeri elevati di armi possedute dei cittadini, si osserva che i primi rilevamenti statistici risalgono agli **anni 70**, in quanto in tale periodo vi furono contemporaneamente: a) una **crescita contemporanea** del numero delle armi acquisite dai privati b) un decremento del numero di crimini commessi. Il fatto che tali numeri si modificarono in contemporanea suggerì nuove possibili letture, specialmente considerando il fatto che la legislazione relativa al possesso di armi negli USA è tutt'altro che uniforme; dipende infatti da Stato a Stato, e si spazia dalla **libera detenzione**, al libero porto, al **totale divieto** come ad esempio nello stato di **New York**.

È interessante notare come **proprio a New York** a fronte di circa un **migliaio** di autorizzazioni l'anno per acquisto di armi legali, si calcola che ci siano circa **1 milione** di armi illegalmente detenute. Recentemente in un solo anno vennero arrestati oltre **17.000 minorenni** in possesso di armi da fuoco **illegali**.

Se poi si esaminano realtà territoriali contigue, non si può non considerare l'esempio della città di **Kennesaw** in Georgia, ove una legge del 1982 obbliga i cittadini a detenere un'arma . Da quella data in poi i furti e le rapine nelle abitazioni private evidenziarono un **calo di oltre l'80%** rispetto ad un numero medio di circa il 10% di tutte le altre città della Georgia. Questi dati portarono la necessità di approfondire gli studi statistici relativi alla criminalità e le armi e a partire dal 1975 alcune città come **Washington** o, più recentemente, **Chicago** misero in evidenza che all'entrata in vigore di **una legislazione restrittiva**, che di fatto proibiva la detenzione delle armi ai privati, **corrispose un aumento della percentuale di delitti per anno, fino al 134%**.

Gli studi pubblicati annualmente dall'FBI o da altre realtà dedicate, quali per esempio crimeresearch.org evidenziano una **correlazione inversamente proporzionale** tra il numero delle armi legalmente detenute dai privati ed il numero di delitti. Essi dimostrano anche la quasi **irrilevante** incidenza dei delitti compiuti dai cittadini **legali possessori di armi**, rispetto al numero complessivo di crimini commessi.

2.2 Canada

Esaminando ulteriori studi di altri Stati oltre oceano, come ad esempio il **Canada**, recentissimamente oggetto di un **ban totale**, ovvero divieto generalizzato totale di detenzione delle armi corte, è interessante approfondire il risultato di una ricerca compiuta dal Dottor **JH Sloan** relativa alle città di **Seattle**

(USA) e Vancouver (Canada) che sono poste sul confine l'una di fronte all'altra. Lo studio evidenziava una grande **difformità** tra le percentuali di crimini violenti a danno dei cittadini registrati a **Seattle** rispetto a quelli registrati a **Vancouver** (in quest'ultima i valori erano molto più elevati). Una possibile e realistica interpretazione risiede nel fatto che nei due differenti Stati americani, quali Canada e USA, la **legislazione** in materia di possesso di armi per i privati è profondamente **diversa**; in particolare essa è molto più limitativa in Canada rispetto agli USA. Infatti, a **Seattle** la detenzione di armi per i cittadini onesti è molto più libera e diffusa rispetto al Canada.

Interessante rilevare come l'annunciato fenomeno del **buy back** in Canada, lanciato dal presidente Trudeau, volto a incentivare la consegna delle armi legali da parte dei cittadini a fronte di un ristoro economico, non abbia portato i risultati sperati.

La stessa iniziativa promossa poco meno di due anni fa dai suoi omologhi **Australiano e Neozelandese** ha ottenuto scarsissimi **risultati** in termini di **consegna** e allo stesso tempo non si sono avuti risultati in relazione alla **diminuzione dei crimini**. Allo stesso tempo l'iniziativa ha sollevato intense **proteste** da parte della cittadinanza, che lamenta una **violazione dei diritti civili** a fronte di **dati scientifici inesistenti** e risultati non raggiunti in tema di lotta al crimine.

3. **Gli studi Europei**

L'**Europa** ha una storia legislativa ed un approccio normativo relativo alle armi profondamente differente dagli Stati americani, con una generale **minor diffusione** di armi per cittadino e, storicamente, un numero sensibilmente **inferiore di crimini commessi** a danno delle persone.

Tuttavia negli ultimi anni la situazione ha registrato un **repentino cambiamento**, ed i dati di criminalità di molte città, specialmente del **Nord Europa**, e soprattutto di alcune zone della periferia delle loro città (ad esempio il tristemente noto quartiere Molembeek in Belgio), mostrano **realità** in alcuni casi quasi **fuori controllo**.

Volendo fare degli esempi conosciuti dalle cronache, possiamo citare il **Belgio o la Svezia**, con la quasi impossibilità da parte delle forze dell'ordine di accedere a specifici quartieri e di poter verificare i numeri reali di possesso di armi detenute, peraltro quasi tutte di provenienza illegale. Questo determina di fatto l'inattuabilità di una corretta **rilevazione** dei numeri delle armi illegali e del loro utilizzo all'interno di studi statistici sulla criminalità; di conseguenza, paradossalmente, le azioni considerate possibili in tema di **contenimento** della criminalità da parte dei Governi, sono state di fatto basate sugli **unici numeri** in reale possesso, ovvero quelli relativi alle **armi legali in ambito Europeo**. Allo stesso tempo i **risultati** statistici si basano su dati erronei; le azioni, che insistono dunque, in relazioni agli scopi prefissati, sui **legali possessori di armi**, hanno prodotto una sostanziale **inefficacia** delle misure pensate nel corso degli ultimi vent'anni.

Verso la fine degli anni '80 tuttavia anche in **Europa** si cominciò a pensare a studi statistici che potessero in qualche modo rilevare la relazione tra armi e criminalità, come riportato nelle successive sezioni.

3.1 **Svizzera**

Nel 1989 il criminologo svizzero **Martin Killias** condusse un'indagine per conto della **ISC** (International Crime Surveys) in Svizzera. È interessante rilevare che la **Svizzera** gode di una disciplina molto

particolare e probabilmente unica all'interno dell'**Europa**, poichè tutti i cittadini adulti Svizzeri che abbiamo compiuto il servizio militare, che è di fatto obbligatorio, sono **autorizzati** a "portarsi a casa" e **detenere legalmente l'arma** che gli viene fornita durante il servizio; parliamo quindi di carabine **automatiche**, comunemente definite "fucili d'assalto" che i cittadini detengono insieme eventualmente ad altre armi, poichè in realtà i cittadini sono elementi costitutivi dell'esercito Svizzero. Questo differenzialmente da tutti gli altri **Stati dell'Unione Europea**, che hanno un esercito regolare di professionisti. Tale normativa fa sì che circa **600.000** cittadini **Svizzeri** su circa 8.700.000 ovvero il 9 % (numeri analoghi a quelli italiani) detengano una carabina automatica oltre ad altre armi da caccia o corte, in totale controtendenza rispetto agli altri Stati dell'**Unione Europea**.

Lo studio di **Killias** fu strutturato sui risultati ottenuti da un'**intervista telefonica**, nella quale veniva chiesto ai cittadini se "possedevano armi e quante, ed eventualmente se e come le avrebbe utilizzate per difendersi in caso di attacco o rapina". Il risultato fu che quasi **la metà dei cittadini attaccarono il telefono** senza rispondere e molti probabilmente fornirono risposte **vaghe** o inesatte molto probabilmente per tutelare la propria **privacy**. Lo studio di fatto, anche per **ammissione dello stesso autore**, portò a risultati **inattendibili**, soprattutto se comparati con i dati di criminalità di altri Stati territorialmente simili, come ad esempio l'**Olanda**, **la Norvegia**, e statisticamente non rilevanti.

3.2 Regno Unito

Ciò nonostante, tale studio fu considerato uno degli studi di base **fondamentali** per quanto riguarda molti lavori di ricerca **Europei** e fu anche considerato un elemento decisionale. Ad esempio nel **Regno Unito**, sino a qualche anno fa membro della **UE**, nel 1997 fu di fatto vietata la detenzione di armi ai cittadini e proprio **questo studio fu considerato come elemento decisionale di tale provvedimento**. E' interessante rilevare come proprio nello stesso **Regno Unito**, attualmente, si abbiano **picchi** di criminalità che evidenziano l'uso delle armi, da fuoco e da taglio, molto elevati (**il terzo in Europa con il 46.6% di tasso di criminalità**, fonte Numbeo Statistics). Inoltre, tali dati evidenziano una percentuale di circolazione di armi illegali, anche se di fatto vietate da decenni, con numeri che sovrastano di gran lunga le statistiche dei decenni precedenti.

Recentemente l'**Università Cattolica di Milano** ha pubblicato uno studio tramite il suo centro di ricerca - **Transcrime**- con lo scopo di comparare i dati di criminalità rilevati dei differenti Stati appartenenti all'**Unione Europea**, con un approfondimento statistico mirato a evidenziare il numero di omicidi e la sua relazione con la normativa che consente il possesso di armi legittime. I **risultati** di tale studio hanno sorprendentemente evidenziato che in realtà **non** esiste alcun **rapporto costante** tra il numero, sia stabile che in crescita, di omicidi e il possesso di armi legittimamente detenute dai cittadini. I dettagli dello studio sono riportati in sezione 4.

3.3 Russia

Senza voler necessariamente riferirsi alla situazione della Svizzera, che, come detto, è fondamentalmente atipica all'interno dell'**Unione Europea**, è interessante rilevare come ad esempio in **Russia**, volendola considerare parte del continente **Europeo**, già durante il regime comunista di **Stalin** le armi fossero **assolutamente vietate** ai cittadini ed il loro possesso fortemente criminalizzato con **pene detentive** durissime e persino con la pena di **morte**. Tali divieti di fatto però non portarono a **nessuna diminuzione** del tasso di criminalità. La criminalità ebbe una crescita costante a partire degli anni '50

che dal 3,5% arrivò al 12,8% nel 1980 con una stima statistica di circa **15 milioni di armi illegalmente detenute**, in totale violazione di una normativa pur fortemente repressiva.

3.4 Germania ed Austria

Gli studi italiani precedentemente citati di **Transcrime**, presero spunto da uno studio comparato del **1995** che fu immaginato comparando i dati dei due Stati europei considerati fondamentalmente *sicuri* quali appunto **Germania e Austria, ambedue membri dell'Unione Europea**. . In **Austria** la normativa relativa al possesso di armi è fondamentalmente molto più **vicina a quella Svizzera** rispetto alla **Germania** che invece annovera leggi fondamentalmente più repressive e con maggiori controlli, in modo analogo a quelli esistenti nella legislazione italiana. Esaminando il numero di crimini violenti commessi, l'utilizzo di armi da fuoco risultò 2.5 volte **maggiore in Germania che in Austria nel periodo di riferimento** e volendo approfondire i numeri, in particolare, **7 casi** su 100.000 abitanti in **Austria**, **17 casi** per la **Germania** e 11 casi per la precedentemente citata Svizzera.

3.5 Lo studio Belga

In **Europa** già nel 2017 si stava completando la nota **direttiva 477** che aveva funzioni di contenimento dell'attività terroristica nella **UE**; uno dei punti cardini di tale direttiva era proprio l'**armonizzazione delle legislazioni dei singoli Stati** relativi al possesso di **armi** ed alla loro circolazione **intra-comunitaria UE**.

In questo ambito si inserisce uno studio pubblicato dal **Dipartimento di criminologia dell'Università di Liegi in Belgio**, redatto dal professore **Michael Dantinne** e la ricercatrice **Sophie Andre**. Lo studio, forse il primo che utilizza **tecniche moderne** di rilevazione dei dati, utilizza statistiche precise relative ai dati di oltre 50 paesi, anche extra UE, relativamente al **numero di omicidi commessi con armi da fuoco** in ogni singolo paese. Lo studio aveva la pregevole caratteristica di avere effettuato una estesa comparazione di dati con metodologie statistiche e produsse **risultati innovativi**: *“non esistono dati che possono stabilire con certezza una relazione tra gli omicidi con armi e le armi regolarmente detenute”*. In altre parole, **non è possibile dimostrare**, per mancanza di dati scientifici evidenti, che una minore disponibilità di armi legali, ovvero legalmente detenute, porti ad una diminuzione degli omicidi. Lo studio inoltre produsse un **dato** particolarmente interessante, poiché in realtà mai scientificamente determinato prima, che dimostra che l'unica relazione realmente dimostrabile è che il **tasso di omicidi** in un determinato paese **cresce** in modo proporzionalmente diretto al **peggioramento delle condizioni socio-economiche**. Il risultato pare **logico** poiché è legato a un peggioramento dello stato sociale e del benessere dei cittadini, ma è stata fondamentalmente la **prima volta** che esso è stato **dimostrato** scientificamente in uno studio.

3.6 Conclusioni ed osservazioni

Volendo riassumere le evidenze di tali differenti studi, appare chiaro, come dimostreremo anche più avanti nel corso di questo studio, che in realtà la **delinquenza non consideri** in nessun modo un **deterrente**, il **divieto** di detenzione o le restrizioni del possesso di armi che lo Stato opera nei confronti dei cittadini **onesti**.

Allo stesso tempo, gli studi precedentemente citati e alcune evidenze statistiche dimostrano che possa esistere, in alcuni casi, una relazione **inversamente proporzionale**, che porta ad un **aumento dei crimini**, in **Europa** come altrove, in corrispondenza dei **maggiori divieti** di detenzione operati nei confronti dei legali possessori, ovvero della loro possibilità di **difendersi** in caso di aggressioni violente.

Un secondo fattore rilevante appare se si approfondiscono i dati risultanti da tutti gli studi precedentemente citati; è interessante rilevare come si parli spesso in modo generico di **armi** senza specificare se si tratti di armi da fuoco o di armi da taglio o da punta.

È altrettanto interessante evidenziare come la generica classificazione di armi sia riferita a pistole e fucili, che possono essere acquistate al mercato nero da parte della delinquenza, e altrettanto sia riferita ad oggetti da punta e da taglio quali coltelli, accette o cacciaviti che invece sono di oggetti uso comune in quanto **utensili**. Inoltre si può notare che i delitti compiuti con armi da taglio sono in numero molto elevato non solo nella poco permissiva **Gran Bretagna ma anche in altri Stati Europei**. Ciò potrebbe essere dovuto ad una **personale propensione** alla violenza indipendentemente dallo strumento disponibile.

Il parametro può essere anche correttamente applicato agli Stati Uniti ove sia le ricerche sopracitate, sia i dati annualmente pubblicati evidenziano che il problema della criminalità è in crescita solo in determinate aree, quali ad esempio le grandi città ed i loro ghetti ed è strettamente correlato al **degrado sociale** e perdita di controllo del **territorio** da parte dello **Stato**. Problema che purtroppo si sta evidenziando in molti **Stati dell'Unione Europea**.

Altrettanto interessante è il notare come i crimini che interessano l'omicidio di più soggetti, i cosiddetti "**mass shooting**", siano spesso legati legati allo **stato psicofisico del soggetto**, che proprio in USA non è sempre adeguatamente evidenziato al momento dell'acquisto di un'arma o del rilascio di una licenza di porto d'arma. In **Europa**, in cui tale fenomeno è molto raro, il controllo dello stato psicofisico è effettuato con molta cautela, seppur a volte con evidenti abusi di discrezionalità da parte dell'Autorità, specialmente in Italia, come evidenziato nelle prossime sezioni.

Questa prima parte dello studio dimostra dunque che i **veri interventi** dovrebbero essere rivolti:

- 1) al **monitoraggio** e controllo delle **armi illegali**;
- 2) ad assicurare condizioni socio-economiche dignitose, operandosi per **ridurre il degrado sociale**;
- 3) al controllo dello stato **psicofisico** a monte della concessione della licenza (**relativo ai paesi extra UE**)

Tali ipotesi verranno approfondite nei capitoli seguenti.

4. **Lo studio italiano sulla situazione in Europa** **Il progetto Fire-TransCrime**

Nell'aprile dell'anno **2020** l'**Università cattolica di Milano** ha organizzato una conferenza per rendere pubblici i dati del **progetto Fire** coordinato dalla **professoressa Marina Mancuso** nell'ambito del **citato centro di ricerca Transcrime**, che ha visto la partecipazione congiunta del **Centro universitario dell'Università Cattolica, dell'Università di Bologna e dell'Università di Perugia**; il progetto

ha prodotto un corposo studio che ha fornito i dati oggettivi relativi ai **crimini commessi con armi da fuoco** nei **28 paesi dell'Unione Europea**. E' stato esaminato un periodo compreso tra il **gennaio 2010 e il marzo 2015** approfondendo in maniera specifica i numeri relativi non soltanto agli omicidi, o tentati omicidi, ma anche a sequestro di armi illegali all'interno del territorio della Unione Europea.

Gli **omicidi** commessi risultano essere **1.618** ed i tentati omicidi **1.274** considerando in questi dati non solo quelli relativi ad attività criminali, ma anche i **suicidi**, i delitti inerenti ai rapporti tra le famiglie e anche quelli commessi dalle **Forze dell'ordine** nell'esercizio delle loro funzioni. È interessante notare che lo studio conferma una **maggiore incidenza** di tali numeri all'interno degli Stati che hanno **strutture criminali** maggiormente radicate, che non necessariamente sono in sud **Europa**; i dati hanno rivelato una percentuale territoriale il **60%** negli stati **sud Europei**.

I risultati dello studio **Trans-Crime** forniscono per la prima volta una lettura **statistica** delle **armi** usate nel caso commissione di crimini violenti. Vale la pena rilevare che, in controtendenza a quanto generalmente ritenuto nella narrativa comune, i "famosi" fucile ad anima liscia ovvero le "**lupare**" o "**canne mozze**" di mafiosa memoria, in realtà incidono meno del **15%**. Per oltre il **45 % le armi usate sono pistole e nel 30% dei casi carabine**, sia automatiche, che semiautomatiche cha a ripetizione singola. Questo dato è molto interessante poiché trova una logica **correlazione** rispetto alla **disponibilità** di tali armi sul mercato nero, con specifico riferimento alle pistole, insieme al fatto che siano legate strettamente a una tipologia specifica di attività criminali quali appunto le **rapine** e altri delitti simili contro la persona. Detto in altre parole i fucili e le carabine, di qualsiasi calibro e tipologia essi siano, sono usati in modo più ridotto nelle attività criminose per la difficoltà dell'occultabilità (in particolar modo nelle rapine). In questo senso il più volte richiesto "**bando**" delle carabine "assomiglianti ad arma militare" (dicitura contenuta della sopracitata **Direttiva Europea 477**) **non trova conforto** nei dati reali pubblicati, qui come altrove. I **revolver**, giova notare, incidono per circa il **5%**, probabilmente poiché oggi meno diffusi.

Per quanto riguarda gli autori di tali delitti, essi sono nel **97% dei casi maschi** con una fascia di età generalmente tra i **20 ed i 35 anni**. Questo dato in Italia troverà una **correlazione** relativamente al femminicidio e in generale ai delitti compiuti all'interno dell'istituzione familiare, come vedremo in seguito.

4.1 Traffico illegale di armi in Europa

Lo studio ha anche approfondito i dati riguardanti il **traffico illegale** di armi sia su piccola scala, ovvero ad esempio una sola arma, che su media e larga scala. Indipendentemente dalle origini nazionali degli arrestati, è interessante notare come anche qui la grande maggioranza dei trafficanti siano **maschi** ovvero il **94%** e che per il **40%** provengano dall'**Europa meridionale** Questo dato è in parziale controtendenza rispetto a quello precedentemente citato (ovvero quello relativo a territorialità delle organizzazioni criminali), con un'età compresa in una fascia nettamente più giovane ovvero tra i **20 e i 24 anni**.

Interessante è il dato relativo al fatto che il **70% delle armi sequestrate** apparteneva a meno del **10% degli arrestati**. Ciò evidenzia un'alta **concentrazione** di traffico di armi **illegali** nelle mani di **pochi soggetti**.

4.2 Armi corte e lunghe - differenze numeriche

Per quanto concerne la **tipologia** di armi **lunghe** ovvero fucili e carabine, più frequentemente appartengono alla categoria **Kalashnikov**, disponibili in grande quantità sul mercato nero, mentre il 35% sono armi **corte** ovvero pistole. Questo dato è particolarmente interessante se letto in un'ottica di traffico internazionale di armi proveniente da determinate zone geografiche **prossime all'Europa** come ad esempio i **Balcani**.

Come è noto il disfacimento di alcune realtà politiche degli ultimi 30 anni e le frequenti **guerre** delle zone **balcaniche** del **sud Europa** hanno portato a una significativa **disponibilità** di armi automatiche di derivazione militare e di pistole, fornite anche da **Stati non belligeranti**, e normalmente in mano al mercato nero in grandi quantità. Le numerose rotte dei trafficanti di fatto rendono facilmente disponibili tali armi, anche a **prezzi molto bassi**, a qualsiasi organizzazione criminale ne voglia entrare in possesso e di fatto relega a numeri **bassissimi** le armi clandestine cosiddette **modificate**, seppur citate in varie normative di armonizzazione come oggetti di vasta diffusione.

5. La situazione in Italia rispetto all'Europa

Il quadro generale che risulta dagli studi comparati citati nel capitolo precedente mostra una **situazione omogenea** nell'ambito del possesso di armi illegali all'interno dell'**Europa** e non solo, ed evidenzia una generale diffusione di una criminalità che non tiene nessun conto di dei divieti imposti per legge.

E' inoltre è importante sottolineare che la **nozione di arma non è omogenea** e varia da Stato a Stato, questo nonostante la **direttiva Europea** di armonizzazione. Ciò significa che per **armi** non si intendono soltanto le armi da fuoco, ma anche quelle da taglio. Infatti, come spiegato nella sezione suc-

cessiva, la rilevanza penale del loro utilizzo all'interno di attività criminali non è uniforme sia nei confronti del cittadino che dal punto di vista dell'approccio normativo.

5.1 Quali armi?

In Italia sono considerate **armi anche le cosiddette armi bianche** ovvero tutti gli strumenti nati con lo scopo di offendere, ovvero recare danno alla persona. In questa categoria, a titolo esemplificativo, sono comprese le spade, i pugnali, le mazze ferrate, i tirapugni, gli sfollagenti, i push-dagger etc. Tuttavia, in senso generale, anche tutti gli strumenti che generalmente possono essere **atti ad offendere** possono diventare armi e sono definite **armi improprie**. In questa categoria sono compresi strumenti o utensili nati per effettuare un **lavoro** ma che utilizzati per recare offesa alla persona si trasformano in armi. In questa categoria rientrano ad esempio i coltelli, le accette, tutti gli strumenti da taglio, i punteruoli, gli attrezzi sportivi etc. Come rilevato precedentemente, sarebbe necessario effettuare un distinguo, all'interno delle statistiche, in modo da poter separare i crimini commessi con tali armi *improprie* rispetto a quelli commessi con armi definite *da fuoco*.

5.2 Armi e omicidi

Come ha correttamente rilevato il magistrato **Edoardo Mori nel suo blog "Earmi"**, bisognerebbe distinguere anche tutte le uccisioni **colpose da quelle dolose** e le uccisioni avvenute in operazioni di Polizia, così come quelle avvenute nei rari casi di **legittima difesa** ed infine anche i **suicidi**. In ambito **Europeo** normalmente ciò avviene, in Italia no. Ed inoltre bisognerebbe distinguere i casi in cui **vittime** dell'omicidio siano gli **stessi rapinatori** piuttosto che i legali possessori di armi, poiché in tal caso la tipologia di crimine è **differente** e rischia di generare dei dati falsati rispetto alla correlazione tra l'uso delle armi legali e la criminalità.

Altrettanto correttamente Mori osserva che è necessario stabilire se l'arma sia **essenziale** nella commissione del delitto o meno, perché se ad esempio, in una rapina qualcuno rimane ucciso c'è ovviamente una consequenzialità tra l'uso dell'arma appositamente portata e l'omicidio; nel caso invece del delitto di un convivente nel sonno è sufficiente un coltello tranquillamente reperibile in qualsiasi cucina, impugnato in un momento **non necessariamente premeditato**.

5.3 Numero dei detentori

In Italia si stima che i detentori di armi da fuoco a qualsiasi titolo siano oltre **4.000.000, probabilmente più vicino ai 5.000.000** ma è del tutto **ignoto** o meglio non è statisticamente rilevato il **numero totale delle armi** detenute da tali possessori.

Questo non perché il dato non sia specificamente **disponibile** quanto per il fatto che non è mai stato pubblicato un conteggio aggiornato che riassume i dati caricati sui sistemi operativi di Polizia e Carabinieri.

Il problema del mancato conteggio si può presumere non sia più legato all'utilizzo di documenti cartacei difficilmente integrabili tra loro, in quanto la maggior parte delle denunce sono state aggiornate. E' interessante notare come **non vi sia una diretta trasferibilità dei dati tra le stazioni di Polizia e quelle dei Carabinieri; questo perché tecnicamente i sistemi di gestione dei dati non hanno**

una diretta interazione, non permettendo un diretto trasferimento dei dati, costringendo tendenzialmente a complete riscritture. Tale problema esiste anche relativamente ad indagini in corso, come riportato da esperienze di molti cittadini.

Questo, come vedremo in seguito, determina difficoltà tecniche ed errori rispetto all'effettiva **localizzazione** delle armi anche una serie di **abusi** nei confronti del cittadino, come verrà dettagliato più avanti nello studio. Tale problematica provoca disagi e **importanti costi** per il cittadino stesso e per la **pubblica amministrazione**.

5.4 Numero detentori e criminalità

Abbiamo visto nei capitoli precedenti che il numero dei detentori ed il numero delle armi effettivamente detenute **non abbia** una relazione diretta sull'incidenza della criminalità, **sia in Italia come in Europa**; ed è altrettanto chiaro di quanto sia a volte **labile il distinguo tra armi legali ed armi illegali** nel conteggio dei crimini violenti, di fatto confondendo due tipologie di crimini che in realtà generano **dati statistici ben distinti** tra loro.

Prima di addentrarci negli evidenti **contrast** della normativa e degli effetti che ne nascono e che ricadono sui cittadini e sulla pubblica amministrazione, è utile anche dare uno sguardo **all'attuale situazione di criminalità diffusa**, oggi in costante crescita; in particolare esse subiscono una crescita che è inversamente proporzionale all'andamento delle denunce, come dettagliato nella sezione relativa). Per dirla in modo più semplice, ad un aumento della criminalità **non corrisponde un aumento delle denunce da parte dei cittadini** ma al contrario una crescente convinzione che tanto tale denuncia cadrà nel vuoto.

5.5 Le denunce di reato

Da un recentissimo studio del 2022 pubblicato dal **SOLE24Ore** risulta che in Italia la città con più denunce siano **Milano**, seguita da Rimini e Torino. **Milano**, inoltre, si conferma al vertice dell'Indice della criminalità in Italia, dato che entrerà nell'indagine della **Qualità della Vita 2022** a fine anno, con **193.749** reati denunciati



nel corso del 2021: ovvero **5.985 ogni 100mila abitanti**. Per dare un peso al fenomeno, la cifra risulta pari alla somma di tutti i crimini denunciati nello stesso arco di tempo da **L'Aquila, Pordenone** e **Oristano**, le tre province con meno densità di illeciti, che si posizionano in fondo alla classifica. E così tra le 107 province italiane **Milano** è quella con più furti rilevati ogni 100mila abitanti, in particolare nei **negozi (furti e rapine)** e nelle **auto in sosta**; è **settima** per denunce di **violenze sessuali**; **seconda per rapine** in pubblica via; **terza per associazioni per delinquere**. Come osserva correttamente la rivista **Il Riformista** c'è una **sorpresa: "Napoli è in fondo alla classifica per densità di atti criminali"**. Ma è **prima** per furti con strappo e furto di motocicli, ma anche per il contrabbando.

Figura 1. Milano - Ogni giorno 13 aggressioni

Tuttavia, qui c'è un **ragionamento** importante da fare: più denunce non significano per forza più sicurezza. Questo poiché i dati sulle denunce riflettono la **propensione** dei cittadini a presentarle, legata

a diversi fattori: la differente “**soglia del dolore**” della cittadinanza verso il crimine; il grado di fiducia nelle **forze dell’Ordine**; la più o meno efficace **presenza** delle istituzioni sul territorio.

Soffermiamoci sulla propensione dei **cittadini di Napoli** a sporgere denuncia; sono centinaia le storie degli imprenditori che raccontano della **paura di denunciare** e rimanere poi soli, **abbandonati dallo Stato** e preda della criminalità organizzata che si ha avuto il coraggio di denunciare. I Napoletani probabilmente denunciano meno per sfiducia nelle Istituzioni.

Situazione analoga avviene per le **violenze familiari e** per le **violenze sessuali**, questo purtroppo anche in ambito **Europeo**, spesso nascoste per la **poca fiducia nella protezione** che possa venire dalla pubblica autorità e anche dalla poca determinazione, o possibilità in caso di fatti non adeguatamente circostanziati, delle Forze dell’ordine di perseguire determinati tipi di reati.

Spesso le denunce raccontano **storie subite**, magari tempo addietro anche se ripetute. Sono dunque spesso mancanti di certificati medici **tempestivamente** correlati. O semplicemente, anche a causa delle limitazioni di organico, a volte non c’è la volontà di perseguire, in riferimento a determinate categorie di reati e di rei (es. reati legati alla **droga** e ad altri tipi di abusi). Tale **problematica** è strettamente correlata alla **crescente diminuzione degli organici** e delle risorse a disposizione delle Forze dell’Ordine che devono obbligatoriamente effettuare delle **scelte** di rilevanza e di possibilità relativamente alle indagini che dovrebbero svolgere.

In altri casi purtroppo tali scelte, sono frutto di altre precise **scelte politiche** (es. depenalizzazione di reati ed impedimento di reclusione per determinati reati) volte a **favorire l’impunità di specifiche categorie** di individui che progressivamente continuano ad agire a danno dei cittadini onesti.

In Italia la situazione è molto cambiata negli ultimi anni poiché, nonostante l’Istat continui a pubblicare dati relativi ad una **presunta stabilità** della criminalità in Italia, in realtà tali dati non tengono conto delle **recenti depenalizzazioni** e della sopracitata **poca propensione** a denunciare da parte del cittadino; quest’ultimo spesso evita di mettere in moto un processo amministrativo che in realtà **rischia per lui di avere dei costi a suo carico**, impegni gravosi e scarsi risultati. Inoltre, spesso le Forze dell’Ordine si trovano a dover applicare **normative**, e non soltanto in fatto di armi, **poco chiare** ed i **giudici a dover** applicare normative particolarmente **libertarie a favore dei rei**, che **reiterano** i reati in brevissimi lassi di tempo.

6. **Lo studio dell’Università Sapienza - Roma - pre Direttiva Europea 477**

Nell’autunno del 2018 è stato presentato uno studio curato dal professor **Paolo De Nardi dell’Università La Sapienza di Roma**, intitolato: **Sicurezza e Legalità: le armi nelle case degli italiani**. Tale pregevole studio, riferito al periodo **2007-2017**, è di fatto la **prima ricerca** operata con criteri scientifici, sul territorio **italiano**, che ha analizzato con metodi statistici i dati precedentemente pubblicati, ma mai considerati in specifiche analisi. La ricerca è stata specificamente finalizzata ad indagare il fenomeno dell’omicidio quale **abuso delle autorizzazioni alla detenzione e al porto di armi da fuoco**.

Sono stati quindi presi in considerazione solo gli **omicidi volontari detti OALD (Omicidi con Armi Legittimamente Detenute)** compiuti sul territorio italiano con armi da fuoco **legittimamente detenute** da legittimi detentori autorizzati. Sono stati **esclusi** gli omicidi commessi per **difesa legittima riconosciuta** dall'autorità giudiziaria, mentre sono stati **inclusi** quelli derivanti da **eccesso anche colposo** di legittima difesa. Parimenti sono stati **esclusi** gli omicidi derivanti da attività di **Polizia** per motivi di servizio così come gli omicidi del consenziente, quando la volontà suicidaria nel soggetto passivo sia risultata provata. Lo studio evidenzia dei dati molto interessanti e generalmente in assoluta **controtendenza** rispetto alla **narrativa giornalistica**, e di altri studi molto generici, di fatto **capovolgendo** alcune convinzioni che da decenni vengono diffuse dall'informazione giornalistica e televisiva. E' importante sottolineare che i dati mostrano in modo incontrovertibile che il binomio immaginato **"meno armi legali- più sicurezza"** **NON funziona**, come peraltro evidenziato dai sopracitati studi in ambito **Europeo**.

6.1 I dati

Il numero degli **eventi OALD per anno** appare in realtà molto esiguo, non superando il **5%** del numero degli omicidi volontari totali nei periodi considerati; come afferma il **professor De Nardi** ciò significa che **"il sistema di controllo dei requisiti psicofisici alla detenzione, nel complesso, funziona"**. È utile osservare che tale sistema è attualmente il **più restrittivo di Europa** e infatti prevede per i detentori o i titolari di porto d'armi la presentazione di cinque anni di una



Figura 2 OALD e numero complessivo omicidi per anno (De Nardi 2018)

la presentazione di cinque anni di una **doppia certificazione**: del medico di medicina generale, che quindi conferma la **mancaza di patologie** pregresse o in corso anche legate alla psiche, e quella di un medico legale o militare che garantisce che il soggetto interessato sia scevro da **vizi fisici o di mente** che potrebbero pregiudicare un corretto uso delle armi.

La ricerca riporta anche altri dati interessanti quali ad esempio **l'impressione generale** che la gran parte degli omicidi considerati nella ricerca siano stati realizzati **più da meri detentori, ovvero soggetti che detengono armi in forza di semplici autorizzazioni alla detenzione**, rispetto ai **titolari di porto d'arma**. Elementi considerati indicano che i **maschi** uccidono per il 98.93% delle volte, probabilmente perché la maggioranza dei "detentori" appartiene a tale categoria.

L'età media è di 56 anni, rilevando però una anomalia con un'incidenza statistica più che **doppia**, in proporzione alla popolazione generale, nella fascia superiore di età **65-69**.




Figura 3 Percentuale e tipi di criticità (De Nardi 2018)

Tale anomalia è confermata anche dal fatto che se si pone attenzione alle professioni, spiccano per il 28% i **pensionati, seguiti poi da disoccupati e di imprenditori**. Ciò porta a considerare fortemente la possibilità che uno degli elementi scatenanti

possa essere la **condizione di abbandono** nella quale versano molte pensione anziane, corrispondente anche a un generale **disinteresse dei servizi sociali**. Tale **disagio** potrebbe essere anche aumentato dalla cessazione dell'attività lavorativa, alla quale non corrisponde la possibilità di **attività diverse** dopo la pensione, anche sportive. Questo è un dato importante che riprenderemo in seguito anche in riferimento all'**impatto sociale e economico** della non corretta applicazione delle normative **Europee e nazionali** in materia di **armi** e delle possibili soluzioni.

6.2 Le guardie giurate

È necessario anche rilevare una maggiore incidenza, ovvero **1 uccisore su 20**, che riguarda la categoria delle **guardie giurate**: la stessa osservazione sopra esposta per gli anziani potrebbe valere per questa categoria particolarmente messa sotto pressione. Tale pressione non riguarda solo la possibilità di scontri con malintenzionati ma anche il costante rischio di **perdere la possibilità di lavorare** per qualsiasi tipo di violazione della normativa, seppur minima (a cui si somma il timore di un generale **abbandono** da parte delle loro istituzioni, ovvero le Agenzie, analogo a quello riscontrato per le Forze dell'ordine). In questo senso le carenze risultano avere duplice natura: sia come **organici** che per quanto concerne le attrezzature e corsi di formazione relativi alla **sicurezza** ed alla **conoscenza delle norme**, specifico oggetto di questo studio.




Figura 4 Fasce età agenti (De Nardi 2018)

Anche in questo settore si auspica fortemente una qualificazione professionale approfondita e condivisa, con una **certificazione** valida a **livello Europeo**, ed un monitoraggio serio ed efficace dei lavoratori in tale ambito, perchè siano rispettate le normative ed i loro **diritti**.

6.3 Gli ambiti

Approfondendo lo studio dei dati emersi dalla ricerca emergono dettagli molto diversi da quanto raccontato finora in articoli e pubblicazioni precedenti. Il punto è molto interessante poichè nei vari studi, **in Italia come in Europa**, non si sono approfonditi tecnicamente gli "ambiti" dei crimini per cercare di comprenderne la motivazione, che a volte è strettamente correlata a specifici fattori identificabili. Il **68%** degli eventi è definibile come **omicidio familiare** ed è interessante notare che nel **60%** dei casi è stata rilevata una stretta correlazione con la **prossimità fisica** di vittima e omicida; in particolare, quest'ultimo in quasi la metà dei casi si è **suicidato** o ha tentato il suicidio dopo aver commesso il crimine. Nel **55% dei casi l'origine è stata un litigio** e nella **quasi totalità** dei casi re erano presenti litigi **pregressi** tra uccisore e vittima; nel **36%** dei casi pare essersi trattato di un **atto di impulso** vero non premeditato.

6.4 Motivi razziali e di odio

Nell'1% dei casi l'omicidio avuto motivazioni razziali o xenofobici e in un solo caso si è trattato di un atto di criminalità comune; questo dato è molto interessante perché, oltre a smentire in maniera parziale la cosiddetta **emergenza razzismo, che in Italia pare essere un problema davvero minore rispetto ad altri Stati Europei**, relativamente alla sicurezza sociale, mostra anche che **non è provata** alcuna correlazione rispetto all'uso delle armi derivanti dall'**odio verso una determinata categoria** di cittadini.

Tale riflessione è confortata da un ulteriore dato che mostra come soltanto il **4%** degli eventi considerati siano avvenuti nell'ambito di eventi di **uccisione casuale** in luogo pubblico, i cosiddetti "**Mass Shooting**", ovvero di individui che non fossero previamente identificati dall'uccisore. In tale 4% **non** esistono elementi probanti che l'atto sia derivato da un **odio di "categoria"** ma in tutti i casi riscontrati erano **preesistenti problemi psicologici** o comportamenti pregressi che mostravano un'instabilità psichica.

6.5 Eccesso di difesa

Come rileva il **professor De Nardi** "a differenza di quanto possa immaginarsi l'**eccesso di difesa** anche colposo non ha un'incidenza statistica rilevante poiché solo il **2.45%** degli eventi è relativo a casi di "eccesso di difesa personale" come evidenziato nel grafico a lato. Solo nel **3.86%** dei casi "l'evento si è verificato eccedendo nella difesa di cose, spesso in una situazione di difesa personale **putativa**" ovvero da chi riteneva di doversi difendere da un'aggressione che metteva in pericolo la propria vita". Tale dato "ridimensiona la discussione sulla **legittima difesa** che in realtà riguarda pochissimi casi che i media tendono eccessivamente ad amplificare".

■ OALD per eccesso di difesa di persone





Figura 5 Percentuale eccesso di legittima difesa

commentiamo semplicemente che tale fattispecie di reato, che per lo scrivente appare **insensata** in quanto o è "legittima" la difesa della vittima o non lo è, esiste solo nella legislazione Italiana. Nelle altre **legislazione Europee** tale reato non esiste.,

6.6 Femminicidi

In tale categoria sono state considerate le uccisioni di donne da parte di uomini come espressione di **violenza di genere**, avvenute con l'uso di **armi da fuoco** legittimamente detenute e non con armi generiche quali appunto, coltelli, martelli o qualsiasi altro oggetto atto ad offendere, in quanto strumenti di immediata disponibilità per qualsiasi soggetto (e non soltanto di legali possessori di armi). Tenendo in considerazione tali parametri l'influenza è di poco più del **5%** rispetto ai valori totali considerati; è anche necessario osser-


■ Complessivo (fonte Casa delle Donne ONLUS) ■ Femminicidi ALD
Figura 6 Percentuale di femminicidi (2020)



vare che normalmente vengono classificate come **femminicidio qualsiasi omicidio di persone di genere femminile** per motivi passionali computando anche quelli compiuti da **altre donne**. Tale dato meriterebbe uno studio più approfondito per arginare un fenomeno in crescita comunque presente.

6.7 Distribuzione territoriale

Questo è un dato molto particolare va esaminato nel suo complesso partendo dal presupposto che i detentori **non sono distribuiti in modo uniforme** sul territorio italiano.



gnò in rapporto alla popolazione. Esempi sono il Piemonte, l'Umbria, il Trentino, la Sardegna etc., che sono le Regioni con una tradizionale attività sportiva e venatoria (fatto che lascia **supporre** che sia maggiore il numero di cacciatori e tiratori distribuiti sul territorio). Tale singolare dato, come rileva sempre il **professor De Nardi**, "suggerisce la **possibilità** che la pratica del tiro sportivo e venatorio **riduca** in qualche misura la propensione dei detentori dei cacciatori e sportivi ad abusare delle proprie armi".

Ciò nonostante, come evidenzieremo nella seconda parte di questo studio, la maggiore **attività persecutoria** da parte della Pubblica Amministrazione, è proprio **rivolta** a questa **categoria** di detentori ovvero i titolari di porti d'arma, che siano a titolo sportivo, venatorio o di difesa.


Confrontando tale distribuzione territoriale con i risultati degli studi dell'Università di Liegi e di quelli Trans-Crime dell'Università di Milano, che hanno esaminato i dati dei 21 Stati dell'**Europa**, emergono dati interessanti. Sembrerebbe che un'analoga situazione si verifichi negli Stati più popolati, ove a caccia è meno praticata e similmente gli sport di tiro a segno nei grandi centri urbani. Ne sono un esempio le grandi città Francesi, quelle Belge, Stoccolma, e altre città in Stati ove le legislazioni sono particolarmente limitative.

6.8 La popolazione dei detentori di armi

Nella parte introduttiva di questo studio abbiamo detto che ad oggi **non è possibile** fornire il **numero esatto dei detentori** di armi in Italia per la non completa digitalizzazione di tutte le denunce cartacee e per il fatto che molti titolari di porto d'armi che sono stati lasciati scadere si sono automaticamente trasformati in detentori.

Tale dato assume rilevanza al fine di valutare degli indici specifici validi per confronto tra vari paesi. Ad esempio, esistono paesi come la **Svizzera e la Finlandia** in cui la percentuale di **armi detenute** ri-

petto al numero dei cittadini è altissima (e, come riportato in precedenza hanno in realtà numeri di criminalità **molto bassi**) o ad esempio paesi in cui tale dato è bassissimo, come ad esempio l'**Honduras** in cui fondamentalmente è **vietata** la detenzione di armi (e che si attesta essere uno stato ad **altissima criminalità**). In **Europa**, come detto precedentemente, possiamo citare l'esempio dell'**Inghilterra**, nella quale la detenzione di armi da fuoco, tranne rarissimi casi, è vietata da oltre venticinque anni e che oggi **guida** tristemente le classifiche Europee di **reati criminali** compiuti con armi da taglio e ultimamente anche armi da fuoco clandestine.



In **Italia** si può stimare per difetto un numero di detentori pari a circa 4 milioni; si può supporre una stima conservativa numero di armi detenute di almeno **6 milioni** (1.5 per detentore). **Tuttavia, se si esaminano i risultati di Fig. 9 si può rilevare che il numero degli omicidi nella categoria dei legali detentori di armi sia del 20% più basso rispetto numero degli omicidi corrispondente riferito**

alla popolazione generale.

Figura 8 Tasso omicidi popolazione italiana da dati ISTAT (De Nardi 2018)

sponsoribilità di un'arma da fuoco non sia un incentivo al commettere reati con tale arma e pertanto il sistema di controllo di sicurezza dei detentori può essere considerato **efficiente**. Ulteriore riprova di questo dato il grafico comparativo che confronta gli omicidi volontari della popolazione generale e quello dei legali detentori che diminuiscono parallelamente; tuttavia nel periodo di riferimento 2014-2017 il **numero delle licenze di porto d'armi è cresciuto** di oltre il 20% in parte per la modifica della normativa e in parte per la crescente e costante percezione di sicurezza dei cittadini, **ma tale crescita non ha rallentato la diminuzione dei reati** e degli omicidi volontari effettuati con armi legalmente detenute.

Come precedentemente affermato dal professor **De Nardi** si può dire che la **di-**

6.9 Conclusioni ed osservazioni

Concludendo, ad oggi non esiste nessun dato **Italiano ed Europeo** che provi che il **possesso legale di un'arma porti all'aumento della criminalità**; anzi come vedremo in seguito in realtà le armi sono considerate generalmente una sorta di **deterrente** di ultima difesa nei confronti di una criminalità sempre più aggressiva e violenta. Quindi stando a dati e ricerche, appare che l'emergenza attuale **non riguardi in nessun modo i legali possessori di armi**, mentre è certamente legata al possessori di **armi illegali**.

La categoria più abbandonata all'interno della struttura sociale e dagli stessi servizi sociali, ovvero la **terza età**, è quella che dimostra potenzialmente una **maggiore attitudine** a compiere **reati** con armi legalmente detenute anche se con **numeri ridotti**. Questo segnala un campo in cui avrebbe senso intervenire con **azioni di sostegno sportivo e di coesione** che esamineremo in seguito.

L'Italia è purtroppo tristemente indietro rispetto all'**Europa** in merito all'attenzione alle fasce "deboli" della società e sarebbe opportuno dedicare tempo e attenzione più a tale fatto, che all'introduzione di ulteriori inutili divieti.

Lo **sviluppo della cultura delle armi ad uso sportivo e venatorio in realtà è idoneo a ridurre l'abuso delle armi** e deve essere **incentivato** e altrettanto deve essere incentivato il coinvolgimento in programmi di addestramento e pratica sportiva per giovani ed anziani.

Il professor De Nardi conclude anche invitando a studiare modalità per avvicinare i **giovani** alla cultura sportiva armiera al fine di renderli partecipi di una **cultura di sicurezza** che può ridurre incidenti ed abusi e che, dai dati risulta evidente, **non porta ad un aumento della criminalità**.

7. La situazione normativa in Italia rispetto a quella Europea

La situazione normativa in Italia è stata spesso attuata con strumenti legislativi **non adeguati** quali ad esempio le **circolari**, eccettuate quelle esplicative, ed ha generato un corpo di norme estremamente complesso e poco spiegabile, aggravato da interpretazioni in sede di giudizio a volte poco comprensibili, soprattutto per un normale detentore non esperto giurista. Pertanto prima di compararla con la normativa di armonizzazione europea che è culminata con la precedentemente citata **direttiva UE 477**, è utile comprendere quali siano le fonti italiane ed i loro contrasti con quelli **Europee**

Fondamentalmente la normativa italiana, in fatto di uso e custodia delle armi, nella **sua parte** relativa al controllo dei requisiti, **funziona**. I **bassi numeri di criminalità dei legittimi possessori**, precedentemente esplicitati, lo dimostrano in modo inconfutabile. Funzionano i **controlli sullo stato di salute fisica e mentale** e funzionano gli strumenti generali di **controllo e classificazione** delle armi detenute ed il loro monitoraggio. Questo per quanto concerne le armi **legali**.

Attualmente ancora non funziona invece tale sistema normativo per quanto concerne il monitoraggio delle **armi illegali**, sebbene gli sforzi di armonizzazione **italiani ed Europei** tendano in tale senso. Un'ipotesi sul mancato funzionamento potrebbe essere legato all'utilizzo di **parametri di base non corretti** a tale scopo.

7.1 Fonti Normative

Il susseguirsi ad accavallarsi di differenti tentativi normativi di armonizzare tale insieme legislativo, in realtà hanno portato ad una **parziale paralisi interpretativa**. In altre parole, **corpi normativi** quale il testo unico delle norme di pubblica sicurezza **TULPS**, la legge 18 aprile 1975 **n.110** e la legge del 25 marzo 1986 n. 85 (la cosiddetta legge **Lo Bello**) sono in realtà non più adeguati all'attuale situazione sociale Italiana ed **Europea**

Negli ultimi trent'anni ci sono stati numerosissimi **tentativi di ammodernamento** di tale corpo tramite decreti e circolari ministeriali, a volte in dubbio di effettiva validità, che hanno cercato di adeguare ad

armonizzare una normativa complessa e per certi versi con **terminologie** che oggi non sono più adeguate.

Esempi molto semplici di tale **"non attualità"** si possono intravedere nell'identificazione normativa delle famigerate **"armi da guerra"** o così come nelle **limitazioni** dei diversi tipi di armi **detenibili** o nella libera **interpretazione** di alcuni reati la cui fattispecie spesso nulla ha a che vedere con i comportamenti del detentore di armi.

7.2 Adeguamento e comprensibilità del corpo normativo

In questo capitolo ci proponiamo di esaminare più approfonditamente alcuni di questi complessi normativi e la loro spesso inesatta interpretazione, a volte per la mancanza di una **terminologia** adeguata che renda **comprensibile** al cittadino e alla pubblica amministrazione la **fattispecie normativa che deve essere rispettata**.

Come vedremo questo insieme di sovrapporsi di differenti terminologie di interpretazioni ha generato numerose e profonde **problematiche** derivanti da una situazione di generale **incertezza** in una categoria che conta ben oltre **4 milioni di detentori** e che riguarda generalmente i cittadini tutti, ovvero oltre 60 milioni, in quanto si estende anche al concetto stesso di legittima difesa e le sue modalità di applicazione.

Il punto **focale**, che argomberemo più avanti, è che attualmente la disciplina in oggetto **non è armonizzata** in un unico **compendio** aggiornato, che sia facilmente comprensibile e che possa essere oggetto di **informazione** nel momento dell'ottenimento di una qualsiasi licenza di porto detenzione di armi, e che altrettanto sia **disponibile agli operatori delle Forze dell'Ordine**. In altre parole, è oggi fortemente attuale la necessità di un unico **testo informativo** correttamente formulato e **uguale per tutti** e renda davvero applicabile in generale il concetto giuridico che recita *"la legge non ammette ignoranza"*. Ed è altrettanto urgente che in tale testo siano esplicitamente definite **tutte le fattispecie normative contenute nella direttiva Europa di armonizzazione**, al fine di evitare "libere" interpretazioni giurisprudenziali, che spesso sono appunto in contrasto con fonti superiori.

Come avremo modo di appurare più avanti il **costo sociale ed economico**, oltreché morale, di tale complessa situazione ha assunto negli ultimi vent'anni **proporzioni importanti e risvolti sociali** non trascurabili, quali ad esempio la reale **sensazione** degli appartenenti alla categoria dei detentori di una costante attività di **vessazione** nei loro confronti da parte delle forze dell'ordine. Ed è corretto dire che in molti casi tale sensazione è purtroppo fondata dovuta alla contemporanea presenza di:

- a) linee comportamentali restrittive dettate da governi passati
- b) assenza di un corpo normativo chiaro e di **semplice interpretazione**.

Le stesse Forze dell'ordine impiegano moltissime risorse in controlli e perseguimento di reati che a volte **reati non sono** e che hanno spesso carattere puramente **contravvenzionale**, dovuti nella maggioranza dei casi ad una cattiva conoscenza della normativa.

Uno dei punti fondamentali, è porre in evidenza le maggiori **discrasie normative** e le conseguenze della loro applicazione e quanto **questo costi allo Stato e alla pubblica amministrazione** in termini di **tempo e di risorse economiche**, così come questo **costi ai cittadini** sia in **profondi disagi sia in notevoli costi economici** di processi che potrebbero essere evitati.

7.3 Fonti normative della disciplina delle armi

La prima fonte normativa vigente in Italia è il **Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza**, legge **773 del 1931** e successivo regolamento esecutivo 635 del 1940. Il testo, pur annoverando quasi 90 anni di vigenza, è tuttora in corso, seppur considerando le numerose modifiche concorse negli anni. Promulgato sotto il regime Mussoliniano, appare oggi abbastanza ovvio come sia stato concepito in un periodo storico lontano e socialmente diverso da quello attuale. Il testo è strutturalmente molto valido ma contiene definizioni e fattispecie di reati che non sono più adeguati all'attuale corpo sociale ed alle attuali attività di Polizia. Vedremo come determinate **fattispecie di reato** in esso previste siano oggi di confusa **interpretazione** e lascino margini di **discrezionalità elevati** e spesso non più comprensibili.

La seconda fonte normativa è la **legge 110 del 18 aprile 1975 Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi**. Tale corpo normativo, tuttora in vigore con decine di successivi adeguamenti, introdusse in senso generale le **categorie" di armi**, e la **Commissione Consultiva, il Catalogo**, le varie armi *vietate*, le modalità di registrazione, ed in senso più attinente, anche i *requisiti soggettivi* per l'ottenimento delle differenti licenze, professionali e private. Senza entrare nel merito di tutte le innovazioni portati da tale corpo normativo, in senso generale si può dire che si creò un ordinamento della disciplina concernente la definizione le armi, il loro uso e la loro custodia; tuttavia alcuni principi fondamentali, in particolar modo i **requisiti soggettivi** per l'ottenimento delle licenze, erano probabilmente adeguati al periodo, che ricordiamo essere stato caratterizzato da eventi di **eversione e terrorismo** ed anche alle abitudini di custodia e detenzione di armi degli ultimi settant'anni in Italia. Ciò significa che il semplice possesso di un'arma, anche una semplice doppietta comunissima nelle campagne italiane, era considerato *normale*, ma correttamente si era ritenuto necessario un **censimento** ed un controllo della **Pubblica Autorità** sulla **detenzione** di tali armi. Nel corso dei decenni successivi sia la giurisprudenza che la legislazione, le circolari ministeriali ed i decreti di recepimento delle direttive **Europee** hanno modificato ed integrato la legge 110 spesso con modifiche particolarmente complicate e di breve durata. Intendo dire che non si è raggiunto lo scopo chiarificatore che ci si era prefissato, creando problemi di comprensione all'utente possessore di armi e quindi possibili violazioni di norma con conseguenti reati penali.

Nel **1986** è stata promulgata la **terza fonte** normativa, la legge numero **85, cosiddetta legge "Lo Bello"** che ha introdotto la categoria delle **armi sportive** stabilendo dei parametri numerici di possesso poi successivamente modificati fino al settembre 2018, data in cui il decreto di recepimento della direttiva 477 ha fissato in **12 il numero delle armi sportive**, mantenendo **illimitate armi da caccia e tre armi comuni** in detenzione.

Proprio il decreto attuativo della **direttiva 477** ha ulteriormente modificato, e per certi versi chiarito alcuni aspetti della detenzione e delle licenze, portando **un'armonizzazione** con le normative **Europee** ma di fatto rivoluzionando completamente le categorie di armi, generando confusione e indeterminazione anche per le stesse forze dell'Ordine. Entreremo successivamente nel merito dell'attuale normativa in vigore a partire dal 2018 e di come alcuni parametri contenuti all'interno della **direttiva**, a cui si è inteso dare applicazione, di fatto a volte **non siano rispettati** in sede giudiziaria e normativa ed entrino in **contrasto** con alcuni **usi** erroneamente consolidati che purtroppo spesso non trovano conforto in norme corrispondenti.

7.4 Problematiche di applicazione delle norme

Abbiamo poc'anzi utilizzato il termine *usi* per indicare la presenza di **parametri** stabiliti da circolari ministeriali o a volte dalle stesse Questure e Prefetture in modo autonomo, che poi di fatto sono diventate **abitudini normative**, pretese e sanzionate, nei confronti dei detentori di armi, senza che esse trovino una corrispondenza in una specifica norma di legge. Ne è un esempio il **numero di 600 munizioni trasportabili**, frutto in realtà di un'interpretazione normativa e **non da un articolo specifico**, così come il **divieto di uso delle armi** in collezione, anche se oggi parzialmente derogato; o ancora le stesse **modalità di detenzione** che oggi sono stabilite basandosi su una giurisprudenza della Cassazione, quando proprio nella **Direttiva Europea 477** non sono espressamente normate.

Questo determina, oltre ad una **confusione** nella gerarchia delle norme, poiché ricordiamo in questo caso la **Direttiva Europea** è normativa di **fonte superiore**, anche **l'indeterminatezza di alcune classificazioni** di armi che in realtà possono portare a violazione della norma penale.

Il secondo punto è l'abitudine invalsa di **contestare reati del codice penale** abbinati all'uso anche legittimo delle armi, e si intende ad esempio il caso della legittima difesa, che prevedono **fattispecie completamente diverse** e che sono stati fondamentalmente creati per comportamenti differenti. Esempi di tali possibili distorsioni sono le frequenti **imputazioni** per *esplosioni pericolose* (art 703 cod. Pen.) o *procurato allarme* (art 659 cod. Pen.) quando questi sono strettamente connessi alla tutela della propria vita e dei propri beni; nella quasi totalità dei casi questi comportamenti sono appunto assolutamente leciti, ed a volte si riferiscono a situazioni differenti. Appare evidente che si tenda a punire la circostanza che le armi possano essere usate anche semplicemente come **deterrente** per impedire l'aggravarsi di un comportamento **delittuoso** in atto. Esempio particolarmente calzante, costantemente all'onere della cronaca, è il semplice cittadino che **spara in aria** per mettere in fuga **ladri o rapinatori** all'interno della **sua proprietà privata** e che viene imputato per un uso eccessivo delle armi o per "esplosioni pericolose" quando in realtà non c'è stata nessuna lesione e concorrevano tutte le circostanze previste dalla fattispecie della *legittima difesa* (si veda **art. 52 cod. Pen.** ed approfondimenti <https://www.brocardi.it/codice-penale>)

Altrettanto poco comprensibile dal cittadino è l'**abitudine** invalsa in molte sentenze di **interpretare liberamente** le norme al punto di **novare** ovvero stabilire dei nuovi parametri limitativi che la legge **non prevede** e che, soprattutto, una **fonte superiore Europea** ha invece espressamente **autorizzato**. Questo perché esistono alcuni **elenchi tassativi** che devono essere rispettati. Un esempio di questi è quello che attiene alle **parti di arma** che non possono essere derogati e che sono contenuti all'interno del **Decreto legge** di armonizzazione della **Direttiva UE 477**, del 2018, precedentemente citato.



Figura 9 Silenziatore

Esempio in questo senso è la sentenza della Corte di Cassazione relativa ai **"silenzia-tori" o soppressori/moderatori di suono, legali ed usati in molti Stati della UE, come Francia e Nord Europa** per ridurre il disturbo alla fauna selvatica ed ai cittadini nei casi di poligoni di tiro. Essi sono attual-

mente **vietati in Italia** sempre ai sensi della legge 110 del 1975 ed è vietata la loro fabbricazione e

commercializzazione, perché si ritiene, **contrariamente al resto della UE**, che siano correlati ad un **uso criminale** delle armi; tale divieto, **non è tuttavia basato su dati scientifici** e include **la falsa credenza che annullino del tutto il rumore dello sparo**. Tuttavia tali dispositivi non **sono espressamente citati** nella lista delle *parti di arma* contemplate nella **direttiva 477** con decreto attuativo del 2018 (norma superiore), quindi di fatto sono assimilati a qualsiasi altro accessorio e **quindi liberamente fabbricabili e commerciabili su territorio italiano**. Questo crea una contraddizione in quanto la stessa **Corte di Cassazione** con sentenza **28593 del 2022** afferma, in modo sorprendente: *"l'elenco non è esaustivo"* e *"il decreto legislativo che recepisce la Direttiva armi non detta infatti una disciplina generale; serve invece a regolamentare la circolazione delle armi nel mercato interno dell'Unione Europea"*. Affermazione assolutamente priva di fondamento! Ovvero, **nonostante l'elenco tassativo sia contenuto in norma di fonte superiore**, secondo la Cassazione non è così, ed è *estensibile includendo altre "parti" per analogia interpretativa* (il cui significato dal punto di vista dell'autore risulta essere poco chiaro). Ciò ha dato via a una serie di polemiche sulla forte carenza di competenza da parte della Suprema Corte in tale ambito. Esempio analogo è la sentenza recentissima del **Consiglio di Stato** (sent. 08522 del 2022) relativa ad una sorta di **presunta specialità** dei porti di arma, ove si afferma che se si detiene una pistola in forza di Porto Uso **Sportivo**, non potrebbe usare usata per **difesa personale**, contravvenendo di fatto a **tutti** i principi generali in materia di legittima difesa. Inoltre lo stesso Consiglio di Stato **nega sé stesso**, in quanto una pregevole **parere del 12 novembre 1996** aveva espressamente chiarito funzioni, facoltà e "specialità" del **porto d'armi** detto *sportivo*, affermando facoltà ed usi diversi di quanto attualmente espresso. E' utile rammentare che le violazioni inerenti possono portare a dure **condanne** in sede civile e **penale per i cittadini, a volte rei inconsapevoli**.

Altri esempi di effetti della poca chiarezza normativa e mancata armonizzazione norme **UE** possono essere:

- 1) **Mancanza di modulistica uniforme** per tutte le pratiche di **cessione di armi**.
- 2) Poca **chiarezza normativa su munizioni e caricatori**.
- 3) Definizione **poco** comprensibile e costante **di arma e munizioni da guerra**.
- 4) Trasporto delle **cartucce** in auto con più soggetti.
- 5) Modulistica per **richieste e rinnovi** di porti armi ed ottenimento dei **nulla osta**, e della presentazione delle relative **visite mediche**.
- 6) Poco chiare **modalità di detenzione** delle armi in abitazione e luogo di lavoro.
- 7) La sopracitata imputazione di **reati relativi** quali ad esempio *procurato allarme*, spesso non esistenti.
- 8) L'utilizzo della **più totale discrezionalità** di ogni **Questura** in merito ai **parametri di affidabilità** del singolo soggetto;
- 9) Evidente contrasto con alcune normative **Europee ai punti 2, 3, 4, 6, 7**

A tali problematiche è necessario collegare la **mancanza** di specifica e costante **formazione giudico-amministrativa** del personale di Polizia destinato agli Uffici preposti, aggravato dalla costante **rotazione del personale dovuto alla carenza del personale stesso**, a discapito della costruzione pro-

gressiva di una **competenza** specifica. Tutto ciò spesso determina di fatto la **impossibilità** di comprendere, per tutti i soggetti coinvolti, quali comportamenti siano **compatibili** con la detenzione di armi e il loro corretto utilizzo, seppur per semplice difesa in casi estremi. Vedremo che l'**impugnabilità** di tali attività discrezionali per il cittadino è di fatto estremamente **complessa** ed infinitamente **costosa**.

Lo scopo di questo studio non è tuttavia una critica estesa sull'attività legislative della magistratura e dei legislatori, che in generale nelle predisposizione delle modalità di controllo ha dimostrato di funzionare, ma il l'evidenziare come tale attuale confusione normativa, indipendentemente dalle sue origini e dalla buona volontà che ne è alla base, generi una **situazione di inconsapevole abuso**; **questo** sia da parte del **cittadino** che delle **pubbliche forze di Polizia** generando di fatto una serie di **imputazioni** che a volte vengono archiviate, dopo lunghi, costosi e soprattutto evitabili, calvari giudiziari.

8. Quanto costa la mancata semplificazione?

Nelle precedenti sezioni abbiamo cercato di mettere in evidenza alcune delle **problematiche** derivanti dalla poca uniformità della normativa di settore, al fine di estrapolare dei dati relativi agli effetti di tale *non uniformità*. Il numero degli iter procedurali che forse potrebbero essere **evitati**, che evidenzieremo più avanti, è tale da costituire un **bilancio negativo a livello di costi**, sia considerando il costo *a giornata* dell'operatore nella pubblica sicurezza, del cancelliere del Tribunale e del magistrato, sia considerando il costo delle **spese legali** risarcite dallo Stato in caso di soccombenza nei confronti del cittadino ingiustamente accusato.

Ulteriore elemento aggiuntivo molto importante, è l'evidenza che ogni azione di **semplificazione** ha effetti estremamente positivi sullo **snellimento delle pratiche amministrative e degli atti giudiziari**, di fatto generando immediati effetti positivi sul carico di lavoro di **magistrati** e **Uffici Giudiziari**. Questo perché appare relativamente evidente che l'attuale intasamento di tali Uffici può generare la diffi-

coltà di effettuare **indagini e monitoraggi** costanti e attività **formative** e di **adeguamento** degli operatori di Polizia in merito alle novità normative .

Negli ultimi anni, conformemente ad altri ambiti di applicazione, quali ad esempio quelli commerciali e di concorrenza sleale, in alcuni casi ci si è rivolti alle **Corti Europee**; questo per dirimere situazioni complesse e **contrasti normativi** in ambito armieri e di difesa, con ulteriore intasamento in merito a questioni che dovrebbero essere più che pacifiche ed uniformi in ambito **Europeo**.

Di fatto molte attività "**contravvenzionali**" del singolo cittadino, che sono fondamentalmente la maggior parte, potrebbero essere **evitate** grazie ad una maggior comprensibilità delle normative, con l'effetto di poter destinare le **risorse** della magistratura a indagini più importanti per la tutela del **bene pubblico**. In modo analogo non possono **non essere considerate** le ingenti **spese** sostenute dai **cittadini** per far valere i **propri diritti** in lunghi e complessi processi penali e civili. Il disagio morale e giudiziario a loro generato è aggravato dal fatto che normalmente durante tutto l'iter procedurale le armi vengono **sequestrate** fino alla sua conclusione. Inoltre vanno considerati i **costi procedurali e di custodia delle armi** e altrettanti **costi** dell'amministrazione nel momento in cui il cittadino otterrà la **restituzione** dopo aver terminato l'iter giudiziario.

Come vedremo il confronto tra il numero delle cause portate presso i tribunali amministrativi o in Cassazione rispetto a quelle effettivamente iniziate è sorprendentemente basso (fonte **dati Istat**), ed i **risarcimenti pagati** per le spese legali sostenute, pur essendo raramente riconosciuti, dal 2020 ad oggi hanno abbondantemente superato i **100.000 €** nonostante l'esiguità delle somme previste come compensi per le effettive spese legali sofferte dal cittadino.

8.1 Dati ISTAT criminalità

Al fine di stabilire dei parametri omogenei sui quali basare una stima dei costi ci siamo riferiti ai dati pubblicati dall'Istat e da altri studi di settore, utilizzando poi tali valori rapportati ai reati oggetto di questo studio.

In un ulteriore studio proveremo poi a comparare i costi della giustizia Italiani con quelli medi degli altri paesi Europei, e anche quante cause, in questo particolare settore, giungano velocemente all'archiviazione.

L'esame dei dati pubblicati dall'Istituto **Istat** e che abbiamo usato come riferimento per delineare l'incidenza giudiziaria dei **reati** legati alla **armi** nelle Procure dello Stato italiano, delinea una situazione differente dal passato: la ritrovata situazione di libertà di circolazione del post **lockdown** ha portato un **aumento** della criminalità con picchi fino al 54%. Li abbiamo pertanto divisi per fattispecie penale mettendo in evidenza quelle perpetrate con uso di armi.

Omicidi

I dati disponibili nell'ultimo report Istat 2020, che appare in bibliografia, riportano una situazione pre-pandemia, ovvero riferita all'anno 2019, di **115 omicidi** che significa 0,53 vittime ogni 100.000 abitanti sull'intero territorio italiano.

Interessante notare che **l'età media** dei soggetti attivi sia 25-34 anni, e che **una** vittima su cinque è **straniero** e questo dato va considerato riportandolo alle proporzioni degli stranieri regolari ed irregolari sul suolo italiano, circa 5 milioni. E' opportuno anche considerare che gli **stranieri** normalmente, per ovvi motivi di **non cittadinanza**, sono più frequentemente associati ad armi **illegali**.

Doppia imputazione che comprende reati di armi

Il 65% degli omicidi è commesso da soggetti che sono **imputati anche per altri reati** e, a proposito di questa proporzione, un dato importante è che solo il **40%** di questi *altri reati* legati all'omicidio sono reati concernenti la categoria armi ed esplosivi. Tuttavia i dati Istat **non distinguono** tra gli omicidi compiuti con armi **legali**, da quelli compiuti con armi **illegali** che sono la **maggioranza**; ovvero sono pochi quelli compiuti da legali possessori di armi, definiti nella sopracitata ricerca della sapienza come OALD.

Sempre nel 2019 la statistica riporta **51** omicidi ai quali è legata l'**aggravante** per l'imputato di essere **parente o discendente** della vittima, e soltanto in **7** casi, ovvero il 13,8%, la imputazione è stata collegata ad una seconda imputazione per violazione di norme su armi ed esplosivi. La lettura di questo primo dato **suggerisce** il fatto che, come precedentemente evidenziato, in realtà l'**animus** dell'aggressore e dell'omicida sia di fatto **indipendente** dallo strumento con il quale intendere uccidere; ovvero in altre parole tendenzialmente un omicida avrebbe ucciso **comunque** con qualsiasi strumento a sua disposizione. **La disponibilità di un'arma pertanto non pare essere parte integrante e determinante della commissione del delitto, e questo è un dato riscontrabile anche negli altri paesi Europei.**




Figura 10 Procedimenti Procure (anni 2006-2017) tassi per 100.000 abitanti. Fonte ISTAT2020

8.2 Parametri utilizzati per il calcolo dei costi

In mancanza di dati specifici riguardanti i **costi effettivi** sostenuti dalla pubblica amministrazione e dai cittadini, per questo studio sono stati utilizzati/considerati:

- le relazioni tra crimini relativi alle armi e crimini OALD, presenti** nella ricerca della Università *La Sapienza* aggiornandola ai dati Istat 2020.
- il valore dei **risarcimenti** stabiliti nei giudizi presso il **Tar o presso la corte di Cassazione**. Per tali risarcimenti l'autore ha stilato un'apposita **tabella** che riporta tutte le **sentenze** che prevedono il **riconoscimento delle spese** legali e/o risarcimenti dall'anno 2020 sino a novembre dell'anno 2022 (Tabella 1).

c) il **costo del personale** di Polizia degli Uffici Giudiziari e dei magistrati, con un valore statistico relativo ai procedimenti che sono stati immediatamente archiviati per questioni di **non procedibilità** o perché il **fatto non sussiste**.

Sono stati espressamente **esclusi** i casi di **prescrizione** e quelli relativi al **decesso** dell'indagato in corso di giudizio. Per il computo dei **costi** sono stati utilizzati:

- 1) un valore medio di costo/ giornata di un **operatore di polizia di 75 €**, tenendo il valore al **minimo**, secondo i valori pubblicati nell'articolo di Forze Italiane 4/2022 , presente in bibliografia;
- 2) un costo/giornata di un **cancelliere di 100 €**, sempre reperito dalle tabelle sopraccitate.
- 3) più complessa è stata la determinazione dei **costi relativi a magistrati e giudici** poiché gli stipendi hanno variazioni importanti a seconda dell'anzianità e delle differenti classi di giudizio; essi partono da circa **2.500 € al mese** per un magistrato di prima nomina per arrivare a oltre **15.000 € al mese** relativi ai magistrati che operano nel Consiglio di Stato nella Corte di Cassazione. È stato pertanto calcolato un valore medio di **5.000 € al mese** dividendolo per **giornata** in modo **analogo** a quello fatto per gli operatori di polizia e degli uffici giudiziari. Il risultato è un **valore medio di 200 € al giorno** per ogni magistrato coinvolto.

La scelta di utilizzare un **valore medio giornaliero** per tutti i soggetti è stata determinata dall'impossibilità di calcolare con esattezza le **ore impiegate** utilizzando i dati disponibili in rete e al pubblico. È corretto dire che il computo delle giornate sia **presunto** e tenga conto delle ore di lavoro dei magistrati e dell'alto numero di pratiche da loro trattate; pertanto, come sarà evidenziato più avanti, si ritiene che i calcoli presuntivi utilizzati siano da considerare conservativi (*per difetto*).

Al fine di ottenere il computo presuntivo del **costo medio** di un **procedimento** relativo ad una contravvenzione o ad un reato penale in materia di armi ed esplosivi, abbiamo suddiviso i **procedimenti** che vengono chiusi prima del **primo grado** di giudizio rispetto a quelli che invece vengono portati avanti con **ulteriori gradi** di giudizio e che poi si risolvono con la soccombenza dello Stato e la vittoria del cittadino. Questo perché sempre più spesso il cittadino richiede il **risarcimento dei danni e delle spese legali** che ultimamente vengono più facilmente riconosciute; tale situazione determina un costo effettivo calcolabile per le casse dello Stato.

Uno degli scopi fondamentali di questo studio è appunto dimostrare come la **poca chiarezza normativa** in una disciplina così delicata, e che tocca interessi altrettanto delicati, **generi** in realtà **profondi disagi e soprattutto ingenti costi** che potrebbero essere **significativamente ridotti** con un'adeguata informazione e **conoscenza** della normativa da parte di tutte le parti interessate, ed, in futuro, con un auspicabile **semplificazione** e riunificazione delle **leggi** relative. Proprio in questa direzione, come sarà evidenziato nelle conclusioni, sarebbe innanzitutto auspicabile come prima azione, la completa applicazione dei disposti della **Direttiva Europea 477**;: essa infatti è estremamente chiara in alcuni punti che tuttavia in Italia non sono stati correttamente recepiti, creando ulteriori confusioni.

8.3 Dati numerici delle archiviazioni

Come si è detto il valore delle **archiviazioni** è un parametro fondamentale, poichè appunto incide sull'entità dei costi che potrebbero essere evitati. Il report pubblicato dall'Istat, reperibile in bibliografia, fotografa una situazione specifica molto interessante. Se si considerano i dati relativi agli **ultimi anni**,

emergono risultati generali significativi. Ad esempio, nel 2017 hanno avuto luogo **1.064.000 procedimenti penali** sul territorio italiano, dei quali **545.000 sono stati archiviati**, ovvero circa il **50%**.

La piccola flessione della curva relativa alle archiviazioni rispetto agli anni precedenti può essere attribuita, secondo tale studio, agli effetti della massiccia **depenalizzazione** che ha avuto luogo nell'anno precedente, il 2016. I dati statistici sono pertanto fondamentalmente **costanti**, mostrando un valore del **50% di archiviazioni**.

Approfondendo i dati, ovvero escludendo i dati relativi ai minori che seguono una trattazione specifica, si scopre che sempre nel 2017 i procedimenti arrivati in **Corte di Cassazione penale** sono **402.366**, divisi in **45.6% archiviazione nel merito e 39% per mancanza di procedibilità**. E è opportuno notare che in tali dati il valore relativo ai procedimenti penali specificatamente derivanti da reati in materia di **armi, statisticamente non appaiono**.

In **sintesi** si evidenzia come in generale la **metà** dei procedimenti **non** prosegue e nel novero di quelli arrivati in Cassazione quasi il **40%** manchi di condizioni di **procedibilità**. E' corretto dire che questo non significa che ne fossero viziati sin dall'inizio, ma mostra comunque un dato importante sull'**utilizzo**, a volte davvero inutile, di **risorse giudiziarie** e di personale degli Uffici Giudiziari. L'Italia inoltre detiene un triste record nella durata dei processi civili. La durata media è infatti di un processo penale è di **310** giorni contro una durata media dei paesi **Europei** di **138** giorni, come riporta una statistica pubblicata nel 2018 da **European Commission for the efficiency of justice**

Altro valore generale da considerare sono i **tempi di attesa per il procedimento**; il valore medio tra la data di iscrizione del procedimento e la data della sua definizione ha mostrato valori decisamente alti.

Per archiviazione 145 giorni

Per azione penale 477 giorni

Per generale "procedibilità" 115 giorni

Se si considera che il numero del 2019 dei **reati iscritti nei registri generali delle procure** era di **11.085.000** si può comprendere come in realtà la crisi del sistema giudiziario relativa all'altissimo numero di procedure sia un fatto reale, e come tali tempi si ribaltino sia sui **cittadini**, sottoposti a **lunghissimi procedimenti**, sia sui **giudici** per i quali alcune attività richiedono una significativa quantità di tempo.




Figura 11 Tempi mediani in giorni tra iscrizione e definizione, Anni 2010-2017 (Fonte ISTAT 2020)

8.5 Violazioni in tema di armi

Un ulteriore dato importante è quello relativo ai **valori numerici delle violazioni in materia di armi ed esplosivi**. Il dato utilizzato è del nel 2018, l'ultimo anno di rilevazione contenuta nello studio ISTAT 2020; si tratta di **12.000 reati** di cui 1.565 relativi alla detenzione abusiva. Dal 2015 al 2018 sono aumentate tali violazioni, sia al sud che nelle isole, ma comunque rimanendo su **valori** abbastanza **costanti**.

Come abbiamo precedentemente esposto circa la **metà** di tali contestazioni vengono **archivate** per mancanza di procedibilità e quindi fondamentalmente si può ipotizzare che **circa 6.000 procedimenti avrebbero potuto essere evitati**.

L'ultimo dato è relativo ai **tempi di attesa medi** per la condanna:

in I° grado è di circa **1,7 anni**

in II° grado è di circa **4,2 anni**

Il valore medio è di circa **3 anni** dal momento dell'apertura del procedimento.

8.6 Computo stimato dei costi

Il calcolo dei **costi** generali della giustizia, oggetto del presente studio, è specificamente riferito ai costi dei singoli **procedimenti** e delle indagini relative al settore delle **armi** e degli esplosivi. Il computo di tali costi è stato desunto dai dati citati nelle sezioni 8.1-8.5, data la attuale **mancanza** di dati specifici relativi ad una tipologia di reati con una bassa incidenza nel quadro generale dell'azione penale in Italia. Combinando tutti i parametri considerati è stato possibile calcolare con un'accettabile esattezza i **costi** generali su base **annuale**, applicandola poi ad una finestra **temporale di 10 anni**.

Abbiamo considerato che gli studi di settore indicano che il **costo della giustizia** in Italia che ammonta a oltre **1 miliardo e mezzo di euro** è più o meno equamente diviso, tra giustizia civile e giustizia penale (dati da un pregevole **studio** di www.questionegiustizia.it, di **Federico Contini e Federica**

Viapiana, che riprenderemo più avanti per comparare i nostri dati presuntivi con quelli da loro ottenuti).

Nel capitolo precedente abbiamo attribuito dei **valori medi di costo** degli impieghi, che riassumiamo qui sotto:

Operatore di Polizia in generale:	75 euro al giorno
Cancelliere/impiegato Tribunale:	90/110 euro al giorno
Giudice/magistrato:	200 euro al giorno
Costi generali struttura:	50 euro al giorno

Presupponendo quindi un'indagine derivante da una presunta **violazione** della normativa in fatto di armi che poi **non viene trasformata in rinvio a giudizio** dal PM è stato necessario considerare le **ore/giornate** impiegate dagli operatori di polizia.

1) Attualmente la quasi totalità delle contestazioni di presunti reati legati all'uso delle armi genera l'immediato **sequestro preventivo di tutte le armi**. Ciò determina anche, indipendentemente delle quantità di armi detenute dal soggetto, il **prelievo** e la successiva registrazione delle armi sequestrate e loro **deposito** presso gli uffici di caserma o commissariati. L'elenco delle armi sequestrate andrà poi trascritto negli appositi registri in attesa che il cittadino presenti eventualmente **impugnazione del decreto** con istanza immediata di sequestro, o in altro caso resteranno depositate fino alla fine delle indagini. Chi conosce queste procedure da vicino sa che necessitano un certo numero di **ore di lavoro di due operatori contemporaneamente** poiché contestazioni e prelievi vengono fatte sempre da almeno due agenti. Come primo elemento di costo pertanto abbiamo considerato una **giornata intera**, tra contestazione, ritiro e catalogazione, relativa a due agenti con un costo totale di **euro 150**.

2) Le indagini relative avranno una durata di **almeno un giorno** per verificare l'accaduto, spesso si tratta di comportamenti contravvenzionali in territorio di caccia o di reati collegati ad accadimenti in abitazione o semplici controlli di routine che richiedono ulteriori accertamenti per verificare la veridicità di quanto contestato. Con un criterio analogo abbiamo considerato almeno **un'altra giornata di lavoro per due operatori** con il valore totale di ulteriori **150 €**.

3) terminate le indagini gli atti vengono rimessi al magistrato che valuterà la consistenza degli elementi contestati e l'eventuale **rinvio a giudizio**. In questo caso abbiamo considerato tra l'esame del fascicolo e la promulgazione degli eventuali atti **mezza giornata di lavoro di un magistrato** per un valore di **euro 100** aggiungendo poi in generale parametro di costo struttura di **50 €**. A questo vanno aggiunte le ore di lavoro del Cancelliere, presupponendone 1 H nella prima fase, al valore forfettario di **15 euro**.

È interessante notare che la contestazione delle presunte violazioni in tema di armi ed esplosivi richiede un **lavoro burocratico** normalmente superiore a molte altre fattispecie penali proprio per la necessità di **verificare** i fatti contestati e il fatto che i beni sono **iscritti in registri** depositati appunto presso Commissariati e Stazioni dei Carabinieri.

Nell'eventualità in cui poi l'**azione penale** continui con un rinvio a giudizio ed un processo che spesso si risolve con la combinazione di pene contravvenzionali o comunque nel primo grado di giudizio, i costi si incrementano di **circa ulteriori 300 €** poiché relativi soltanto ai costi reali degli uffici giudiziari.

8.7 Costi procedimenti archiviati in prima fase di giudizio

Pertanto, mediante una somma dei costi dei punti 1-3 della sezione 8.6, **il totale di un procedimento che non arriva al rinvio a giudizio è pari a 465 €**. Se si risolve in primo grado deve essere aumentato forfettariamente di altri 300 €, giungendo a 765 €. Esaminando e comparando i risultati dello studio precedentemente (citato al link https://www.questionegiustizia.it/articolo/quanto-costa-la-giustizia-i-tribunali-italiani-tra-efficacia-ed-efficienza_17-02-2020.php) si osserva che nei due studi si giunge a **risultati analoghi** computati sul valore **medio** dei costi della Giustizia, dai quali risulta un **valore medio del processo penale** in generale di **euro 645** su una base di 3 anni medi di durata. Tale valore **combacia** perfettamente anche con quanto ricavato dei dati Istat e che ovviamente non considera gli **ulteriori gradi di giudizio** generalmente molto più costosi e il **ricorso alla Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato**.

Tale valore medio inoltre **non tiene conto di una particolare specialità** dei reati in materia di armi ed esplosivi, che come visto necessitano in senso generale di procedure più complesse e costose anche in fatto di ore lavorative degli agenti.

Dunque in senso generale pertanto possiamo riassumere:

- un **costo** medio di un procedimento che **non viene rinviato a giudizio di 465 €**
- un costo medio di un **processo in primo grado di 645 €**

Tale valore assume una rilevanza particolare comparandolo con i numeri generali delle **archiviazioni** per mancanza di procedibilità che abbiamo citato nel capitolo precedente.

Le archiviazioni in tema di armi ed esplosivi nel 2018 sono state **12.000** con un 50% di archiviazioni nella prima fase, per cui avremo come parametro il valore di **6.000 procedimenti che in senso generale avrebbero potuto essere evitati. Otteniamo così un primo valore generale moltiplicando 6.000 processi e/o indagini in generale sul valore medio dei due dati precedenti pari a 555 euro**. Il risultato è: **3.330.000 euro annuali** di costi vivi relativi a procedimenti archiviati perché il fatto non sussiste o manca la procedibilità. Si tratta dunque di costi, in questo caso parzialmente o totalmente evitabili, della Giustizia

8.8 Condanne impugnate dai cittadini

Un secondo valore da considerare attiene alle **condanne impugnate** dai cittadini, spesso con ragione perlomeno in forma parziale, per le quali si arriva in Corte di **Cassazione** e/o al **Consiglio di Stato** in alcuni casi anche alle **Corti Europee** ed inoltre bisogna considerare le frequentissimi impugnazioni presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**.

Come abbiamo sottolineato nei capitoli precedenti, moltissimi di tali procedimenti generano giudizi di conferma, ma anche di **diniego** espresso delle condanne precedenti a carico del cittadino;

e ancora più spesso di "**accoglimento parziale**" ovvero riconoscendo parte delle ragioni al ricorrente e cassando quindi le **sentenze precedenti** relativamente alcune voci specifiche.

Negli anni passati era invalsa l'abitudine di "**compensare**" le **spese**, ovvero lasciare che il cittadino, seppur parzialmente vittorioso, si facesse **carico** delle **proprie ingenti spese legali**, ma ultimamente la situazione sta mutando, con frequenti **riconoscimenti di spese** legali, sebbene spesso in misura esigua.

Come evidenziato precedentemente, il **costo** più evidente della giustizia è relativo alle **retribuzioni dei giudici e dei magistrati** che ovviamente salgono molto nei tribunali dei gradi superiori di giudizio. Infatti analizzando i dati ciò comporta un notevole aumento dei costi a causa dell'elevato valore del costo/lavoro del giudice. Considerando che circa il **10% delle condanne vengano impugnate** e portate in ulteriori gradi di giudizio, possiamo stabilire un **valore** presuntivo generale di circa **600 procedimenti**, considerando i **6.000** conteggiati nei dati statistici precedentemente esposti. Applicando la crescita dei valori delle retribuzioni dei giudici, e mantenendo fermi gli altri costi generali, si arriva ad avere un costo dalle **5 alle 7 volte superiore**. Considerando un valore moltiplicatore di 6, si ottiene il valore di **3.330 a giudizio**. Moltiplicando tale dato per 600 procedimenti si ottiene un **totale di euro 1.998.000**.

E' inoltre necessario considerare che, alla fine del giudizio, in caso di vittoria del cittadino, egli dovrà presentare (a suo carico) un'**istanza di dissequestro** delle armi e la conseguente restituzione, generando **ulteriore carico di lavoro** agli Uffici Giudiziari ed ai Commissariati. Abbiamo attribuito a tale lavoro un **valore generico di 100 euro a giornata**. Considerando dunque 1/2 giornata di un operatore (ovvero **50 euro**) che sommato al costo di 50 € di costi generali, permette di ottenere un valore totale di 100 €. Moltiplicando per un totale di 600 procedimenti si ottiene un **totale di ulteriori 60.000 euro**.

8.9 Spese legali riscalate ai cittadini

Negli ultimi anni si assiste alla sempre più frequente tendenza da parte del cittadino, di pretendere il **riconoscimento delle spese legali** in caso di **soccombenza** dello Stato nelle relative cause in tema di armi ed esplosivi.

In Tabella 1 è riportato un elenco dettagliato con le ultime sentenze, creato ed aggiornato dall'autore dal 2020 al novembre 2022, per mantenere un arco triennale di rilevazioni, delle sentenze con riconoscimento delle spese legali. E' importante sottolineare che le **somme riconosciute ai cittadini sono esigue se comparate con**, i **costi** legali effettivi sostenuti dal cittadino ricorrente, come vedremo in seguito. Inoltre tale posizione "**dominante**" da parte della magistratura nella **ingiusta "autodeterminazione" dei costi riscalati** è in totale controtendenza rispetto a quanto avviene negli altri paesi appartenenti alla **UE**. Ed inoltre genera un'evidente **ingiustizia** nei confronti dei cittadini ed un evidente depotenziamento dell'interesse da parte degli Uffici Giudiziari nel NON iniziare processi **inutili**. Il valore risultante a novembre 2022 è di **97.464 euro**, oggi ampiamente sperato, soldi che sarebbero potuti essere risparmiati (e che sono destinati a salire). Dividendo per il numero di anni in gioco il valore annuo è di 0,04 mln €.

Tabella 1 Sentenze giustizia amministrativa in materie di armi - esposizioni erariali per soccombenza

Sentenze giustizia amministrativa in materie di armi - ESPOSIZIONI ERARIALI per soccombenza (VALORI IN EURO)			
n.	autorità di giustizia	sentenza	CONDANNA SPESE (PIÙ' ONERI di legge)
1	T.A.R. Calabria	N. 529 dell'11 marzo 2021.	1.000,00

2		N. 439 del 05 maggio 2021.	1.500,00
3		N. 2065 del 22 novembre 2021.	3.305,00
4		N. 2154 del 25 novembre 2021.	3.500,00
5		N. 529 dell'11 marzo 2021.	1.004,00
6		N. 1581 del 28 settembre 2022	3.305,00
7	T.A.R. Campania	N. 1796 del 17 marzo 2021.	1.500,00
8		N. 2210 del 04 giugno 2020.	500,00
9		N. 2612 del 23 aprile 2021.	2.000,00
10		N. 2679 del 26 aprile 2021.	1.000,00
11		N. 3430 del 12 novembre 2020.	1.000,00
12		N. 1079 del 17 febbraio 2022.	1.000,00
13		N. 1624 del 10 marzo 2022.	1.000,00
14	T.A.R. Emilia Romagna	N. 220 del 20 luglio 2022	2.000,00
15	T.A.R. Friuli Venezia Giulia	N. 292 del 28 settembre 2021.	800,00
16	T.A.R. Lazio	N. 5192 del 28 aprile 2022	1.000,00
17		N. 3493 del 20 marzo 2022	1.500,00
18		N. 5921 del 20 maggio 2021	1.500,00
19		N. 408 del 28 giugno 2021	1.000,00
20		N. 14790 dell'11 novembre 2022	1.000,00
21	T.A.R. Liguria	N. 265 del 27 marzo 2021	2.000,00

2 2	T.A.R. Lombardia	N. 210 del 02 marzo 2022.	2.000,00
2 3		N. 316 del 01 aprile 2022.	2.200,00
2 4		N. 793 dell'8 aprile 2022.	1.500,00
2 5		N. 539 del 30 maggio 2022.	1.000,00
2 6		N. 609 del 04 agosto 2020.	2.000,00
2 7		N. 859 del 13 settembre 2022.	1.500,00
2 8		N. 905 del 03 ottobre 2022	1.000,00
2 9		N. 905 del 03 ottobre 2022	2.000,00
3 0		T.A.R. Marche	n. 778 del 05 novembre 2021.
3 1	n. 503 del 06 agosto 2020.		1.500,00
3 2	n. 553 del 23 settembre 2020.		1.000,00
3 3	T.A.R. Sicilia	n. 2198 del 12 luglio 2021.	1.000,00
3 4		n. 1223 del 23 maggio 2021.	3.050,00
3 5		n. 970 del 14 aprile 2011.	2.500,00
3 6		n. 571 del 18 febbraio 2022.	2.000,00
3 7		Sez. Palermo - n. 191 del 22 gennaio 2020	1.500,00
3 8	T.A.R. Toscana	n. 717 del 12 giugno 2020.	3.000,00
3 9		n. 549 del 20 aprile 2021.	3.000,00

4 0		n. 481 del 06 aprile 2021.	3.000,00
4 1		n. 216 del 10 febbraio 2021.	2.000,00
4 2		n. 211 dell'08 febbraio 2021.	3.000,00
4 3		n. 73 del 19 gennaio 2021.	3.000,00
4 4		n. 549 del 20 aprile 2021.	3.000,00
4 5		n. 1796 del 14 gennaio 2022.	2.000,00
4 6		n. 213 del 21 febbraio 2022.	2.500,00
4 7	T.A.R. Veneto	n. 1071 del 24 giugno 2022	1.000,00
4 8	T.A.R. Umbria	n. 189 del 22 marzo 2021.	2.000,00
4 9		n. 99 del 21 febbraio 2018	2.000,00
5 0		n. 809 del 25 settembre 2020.	4.000,00
5 1	C.G.A.R.S. (Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia)	n. 1004 del 03 novembre 2020.	2.500,00
5 2		n. 1041 del 13 ottobre 2022	500,00
5 3		n. 1143 del 03 novembre 2022	2.000,00
	TOTALE ESPOSIZIONE ERARIALE		97.464,00

8.10 Costi totali per lo stato

Dunque considerando i costi valutati nelle precedenti sezioni avremo:

- **costi archiviazioni prima fase:** **3,33 mln €**
- **costo archiviazioni impugnate:** **1,998 mln€**

- costo istanze di dissequestro: 0,06 mln €
- costo spese legali risarcite ai cittadini: 0,04 mln €

Sommando quindi i valori ottenuti avremo:

TOT 3,33 mln € + 1,998 mln € + 0,06 mln € + 0,04 mln € = 5,42 mln € su base annuale ovvero circa 55 milioni di euro in 10 anni.

Dunque in questo calcolo approssimativo e conservativo, per un solo anno sfioriamo i **5.500.000 e dunque e 55 milioni di euro su base decennale** di puri costi per lo Stato, **significa che tale problematica rappresenta circa lo 0,6 % del costo dei procedimenti penali della giustizia italiana.**

A questo punto ha senso ragionare su quali sono i **costi per i cittadini.**

8.11 Costi per il cittadino

Quali sono i **costi legali** ai quali devono andare incontro i **cittadini** indagati ed in seguito imputati per reati e contravvenzioni relativi ad armi ed esplosivi?

Già una **prima fase di indagine**, che può semplicemente essere provocata da una **denuncia, seppur non fondata**, di un vicino di casa o di una persona che ha in antipatia il cittadino, può portare delle **conseguenze**. Infatti anche in fase di pura verifica della fondatezza dei fatti, molto frequentemente avviene il **sequestro preventivo** di tutte le armi di proprietà del cittadino, in attesa di ulteriori controlli, di fatto **eccedendo** in modo palese la **discrezionalità** della P.A. Questo genera la necessità dell'impugnazione del decreto di sequestro, che costa al cittadino mediamente **500 €**, e tutti i danni relativi. Inoltre, si sono recentemente verificati alcuni casi eclatanti di **sequestri delle armi** subiti dal cittadino che aveva sporto denuncia per essere stato **minacciato e aggredito da terzi**. Il sequestro è stato effettuato dalle Forze dell'ordine per timore che a causa della detenzione di armi *"avrebbe potuto usarle per vendicarsi"*. Le problematiche su questo aspetto sono due. La prima è la **infondatezza** dei motivi del sequestro, che sono basati sulla **presunzione** di volontà di compiere un reato. La seconda è la conseguente **condizione di pericolo** in cui si trova il cittadino in esame che (privo delle armi) rischia di essere aggravata, restando egli sotto pericolo e **minacciato** ma totalmente **indifeso**.

Impugnazione del decreto

Seppur non considerando temporaneamente l'**antigiuridicità** di tale provvedimento, che di fatto toglie le possibilità di difesa a un cittadino già oggetto di una precedente aggressione, è utile notare che secondo la procedura penale, **l'impugnazione di tale decreto di sequestro deve avvenire entro 10 giorni**; ciò significa che è necessario rivolgersi urgentemente a un legale incaricandolo di presentare tale atto impugnativo. Il **costo** di tale prima procedura non è inferiore ai **500 €** sebbene **non sia necessariamente giustificato** dall'inizio di alcuna **azione penale**. E' tuttavia **necessario**, anche se spesso i cittadini spesso **non ne sono informati**, che tale **impugnazione avvenga nel termine dei 10 giorni**.

Imputazione

La **seconda fase** prevede l'eventuale imputazione per determinate fattispecie, anche contravvenzionali, che però ricadono nel diritto penale: un esempio può essere l'irregolarità nella **detenzione** delle munizioni, la **tardiva denuncia** di un acquisto oltre le 72 ore o le molto contestate **modalità di detenzione** delle armi (in quanto ad oggi **non ne esiste** una regolamentazione chiara). In altre situazioni le

fattispecie contestate possono essere più gravi ma l'**iter procedurale** non cambia; ed allo stesso modo i costi legali.

È molto difficile che in una prima fase del processo le cifre richieste siano **inferiori ai 1.500 €**, cifre che possono salire di molto in ulteriori fasi di giudizio arrivando tranquillamente a **5.000 €**. Riassumendo i costi con un valore medio per difetto di **2.000 €**. **Il totale che si ottiene considerando i 600 casi in esame, raggiunge i 1,2 milioni di euro.**

Costi di impugnazione

In caso di **condanna e di eventuale impugnazione** da parte dell'imputato difficilmente il secondo grado di giudizio avrà costi inferiori e altrettanto onerosi saranno i ricorsi al **Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.)** eventualmente alla **Corte di Cassazione**. Infatti, un **iter procedurale** fino in Cassazione ha costi che si aggirano sui **15.000 €** per il cittadino. Il cittadino, in caso di vittoria, come dimostrano i dispositivi della maggioranza delle **sentenze** che abbiamo citato nel paragrafo precedente, si vedrà **restituire** dallo Stato cifre che si aggirano sui **2.000-3.000 € al massimo; questo rappresenta una palese violazione dei suoi diritti**. Dunque, considerando un totale di 600 impugnazioni per 12.500 euro ad impugnazione si ottiene un costo totale per il cittadino di **7.5 milioni di euro. Tale ingiustizia meriterebbe già di per sé un'adeguata impugnazione di fronte alla Corte Europea.**

È doveroso rilevare che **nessuna di queste sentenze** che riconosce parzialmente o totalmente le buone ragioni del cittadino ricorrente, abbia **mai previsto il risarcimento dei DANNI MORALI** per tutti i disagi e le privazioni subite durante i **lunghi iter procedurali**, che abbiamo visto possono avere una **durata media superiore ai quattro anni e mezzo.**

Cessione obbligatoria delle armi

Nella stragrande maggioranza dei casi, il **cittadino viene obbligato** durante l'iter procedurale a **cedere le proprie armi, che sono un bene economico**, a prezzo di realizzo dati gli stretti tempi concessi; questo avviene poiché durante tutta la fase del processo egli **non ha** titolo per la detenzione. Nel caso di possesso di armi di **particolare valore** o di intere **collezioni**, questo determina un **danno economico** a volte molto ingente che **non viene mai quantificato** né riconosciuto, con fortissimi elementi pregiudizievoli nei confronti dei diritti economici del cittadino ricorrente.

Abbiamo provato a quantificare tali ulteriori danni, dando un valore medio della *perdita di valore delle armi* di circa **1.500 euro** a possessore (valore conservativo) e altrettanti **1.500 euro di danni morali** (sempre per difetto) ed otteniamo **3.000 euro**. Volendo riassumere quanto detto e applicando lo stesso parametro di valori utilizzato per i costi della giustizia, ovvero circa **6.000** procedimenti che vengono archiviati, le somme in gioco raggiungono entità davvero ragguardevole: 3.000 per 6.000 si ottiene **totale di 18 milioni di euro su base annuale.**

Costo totale per il cittadino

Dunque sommando le cifre relative alle impugnazioni e ai danni legati alla cessione obbligatoria delle armi e i danni morali (senza considerare gli ulteriori disagi, anche lavorativi, che un processo penale comporta per un cittadino), si ottiene la cifra di:

0,3 mln € + 1,2 mln € + 7,5 mln € + 18 mln € = TOT

27 mln € su base annuale ovvero circa 270 milioni di euro in 10 anni.

8.12 Costi di immagine e credibilità dello Stato

Cercando di dare un **valore ai costi di immagine e credibilità si può tentare di ottenere una stima** considerando i **fondi** investiti in operazioni di **intervento** sui territori, di **valorizzazione** delle Forze di Polizia, di crescita della **presenza** sul territorio, di **credibilità** dell'azione della magistratura e di percezione di sicurezza dei cittadini e di **ingiustizia** sociale. Tale analisi dovrà essere oggetto di **ulteriore studio**, poché le **cifre in gioco** sono davvero **importanti** e molto superiori a quelle citate in questo studio. Riteniamo inoltre che in questo frangente lo Stato Italiano sia in procedura di **infrazione** di fronte all'applicazione dei **principi di giustizia Europei** con la possibilità di **ingenti multe!**

8.13 Costi totali e considerazioni finali

Nello specchio di seguito troviamo un riassunto dei costi per lo stato e per il cittadino

COSTI PER IL CITTADINO

- 0,3 milioni di euro all'anno per impugnazione decreto
- 1,2 milioni di euro all'anno per le imputazioni
- 7,5 milioni di euro all'anno per ricorsi in ulteriori gradi di giudizio
- 18 milioni di euro all'anno per danni morali e materiali non risarciti

Totale 27 milioni di euro su base annua ovvero 270 milioni su base decennale

COSTI PER LO STATO

- 0,3 milioni di euro all'anno di costi archiviazioni prima fase
- 1,998 milioni di euro all'anno costo archiviazioni impugnature
- 0,06 milioni di euro all'anno costo istanze di dissequestro
- 0,04 milioni di euro all'anno di costo spese legali risarcite ai cittadini

Totale 5,4 milioni di euro su base annua ovvero 54 milioni su base decennale

9. Conclusioni

9.1 Situazione Attuale

Lo studio preliminare condotto ha, come scopo fondamentale quello di fornire un **quadro generale** delle problematiche di **armonizzazione** della normativa armiera negli stati **membri UE** ed in Italia, e della loro incidenza sullo **Stato sociale e sui problemi di recepimento di Direttive e Regolamenti UE e loro integrazione nelle normative statali**. Altresì ha lo scopo di mettere in luce alcune **evidenti discrasie** e anche di delineare un **valore** di massima dei **costi economici e sociali** per lo Stato e per i **cittadini** dovuti alla poca chiarezza e conseguente **non corretta comprensione** della normativa in materia di armi da parte di tutti i soggetti interessati.

In queste considerazioni finali sono riassunti i punti fondamentali emersi dall'exkursus storico, legislativo ed economico dei capitoli precedenti e da dati numerici verificati, così come sono apparsi dalle statistiche contenute negli studi presi in esame.

1) Come evidenziato dagli studi precedenti effettuati in materia in tutti gli **Stati UE** (studi Italiani, Belgi e tedeschi) e all'estero, la **delinquenza** (che opera spesso nel campo delle armi illegalmente detenute) **non considera** in nessun modo **un deterrente**, il **divieto** di detenzione o le **restrizioni** del possesso di armi che lo Stato opera nei confronti dei legali possessori di armi. Allo stesso tempo alcuni dati e molti studi evidenziano che nella quasi totalità degli eventi e dei dati analizzati si è verificata una relazione **direttamente proporzionale tra il numero di crimini e maggiori divieti di detenzione** operati nei confronti dei legali possessori (e dunque la loro possibilità di **difendersi** in caso di aggressioni violente). Ciò porta a concludere che una politica di maggior libertà rispetto al legale possesso delle armi è di fatto un deterrente maggiore nei confronti della criminalità, rispetto alla introduzione di ulteriori divieti e limitazioni nei confronti dei cittadini onesti, che di per sé **non** delinquono a prescindere.

2) I dati generali sulla criminalità, analizzati nei capitoli precedenti, rivelano chiaramente che i **legali possessori di armi delinquono meno della generica categoria dei cittadini**. Infatti, il rapporto tra crimini compiuti da legali possessori e numero di legali possessori è inferiore rispetto al numero di crimini compiuti dai cittadini e il numero di cittadini. Si può asserire che **non esiste un'emergenza criminalità legata al legittimo possesso delle stesse, in Italia come in Europa! Anzi i dati dicono esattamente l'opposto**. Esiste invece un problema legato al controllo, al monitoraggio e al commercio illecito delle **armi illegali** che ad oggi Italia ed in **Europa** sono verosimilmente in numero molto superiore rispetto a quelle legali.

3) Le **cause di omicidi** e di aggressioni violente non sono legate al fatto di avere un'arma da fuoco a disposizione, in quanto molti di essi vengono effettuati con *utensili di fortuna* utilizzati di fatto come armi. Piuttosto dagli studi **Europei** in materia si evince che le due cause principali sono: a) una **personale propensione** alla violenza, indipendentemente dallo strumento disponibile, b) **il degrado sociale e il senso di abbandono**.

4) La fascia di età in cui i legali possessori, delinquono di più, è la fascia **over 65**. Ciò dovrebbe fare pensare alla necessità di **politiche sociali** che maggiormente facciano sentire il cittadino più **incluso** e meno solo, ed in questo come detto l'Italia nella **UE** è un pò il fanalino di coda; alcune indicazioni su possibili azioni sono riportate di seguito tra le *proposte nelle considerazioni finali*.

5) In **UE** il controllo dello stato psicofisico del futuro legale possessore di armi è effettuato con molta efficienza, e ciò dovrebbe essere mantenuto, provando però a **ridurre** il contributo di **discrezionalità** dell'operatore di controllo, ad oggi origine di molti abusi nei confronti dei cittadini.

6) Per quanto concerne la **situazione normativa** in Italia, l'accavallarsi di differenti norme ormai **obsolete** e dei loro successivi aggiornamenti e parziali mancate adesioni ai disposti **Comunitari Europei**, ha generato una situazione legislativa complessa e poco comprensibile, ad oggi **carente di principi** fondamentali saldi e chiari, che siano immediatamente **recepibili** per i cittadini e le Forze dell'ordine.

7) La mancanza di **testi univoci, di modulistica condivisa e spesso anche di modalità operative comuni** da parte delle Questure, dei Commissariato di Polizia, e delle Stazioni dei Carabinieri ha generato di fatto la **mancanza di certezze** e la **sfiducia** dei cittadini nei confronti di un sistema di controllo e monitoraggio che vedono il sistema come **oppressivo** e allo stesso tempo **poco efficace** nei

confronti della delinquenza. Le **Forze dell'ordine** inoltre lamentano la **manca**za di **formazione specifica** e di **testi condivisi** aggiornati; la situazione è aggravata dall'endemica **carenza di organici** e dalla **pressione** alla quale è sottoposto il lavoro delle forze di Polizia.

8) La giurisprudenza, spesso contraddittoria in materia di comportamenti che hanno **rilevanza penale**, sembra travalicare il principio fondamentale della chiarezza; quella chiarezza normativa che è fondamentale in presenza del principio **ignorantia legis non excusat**. In altre parole, è sempre più difficile **contestare** al cittadino la non corretta applicazione di una normativa che appare **poco chiara alla stragrande maggioranza di cittadini Italiani ed Europei, e forze dell'ordine** e che spesso è integrata da **usi e abitudini** che non hanno **fondamento** in nessuna norma specifica e che a volte interpretano liberamente anche norme di fonti superiori come le **Direttive UE, come ad esempio la 477**, che evidenzieremo al termine di questo studio.

9) Ciò genera una serie di procedimenti giudiziari che potrebbero essere **evitati**, come dimostrato dall'**alto numero di archiviazioni evidenziate** nei capitoli precedenti (**6000**). I **costi** specifici di questo **disfunzionamento** normativo e procedurale sono davvero alti per lo Stato e altissimi per i cittadini.

- Per lo **STATO** i **costi ammontano a 5,4 mln €/anno** (circa lo 0.6% del costo dei procedimenti penali della giustizia italiana) di puri costi giudiziari ai quali vanno aggiunti gli altissimi e difficilmente **calcolabili costi di credibilità, di impatto sociale** ed i **costi indiretti** che si ripercuotono sulla **filiera** turistica (relativa ad esempio alle competizioni a livello internazionale, che richiedono una normativa definita in modo adatto) e soprattutto **produttiva** armiera Italiana, che risulta essere uno dei settori di eccellenza di produzione italiana. A tali valori vanno aggiunti tutti i **costi** generati dal sovraccarico dei tribunali ed i costi indotti che si ripercuotono sul prolungarsi dei procedimenti giudiziari.
- Per il **CITTADINO legale detentore** di armi ammontano a **27 mln €/anno**, oltre ai costi di credibilità ed ai **profondi disagi indotti** che il prolungarsi di procedimenti penali, spesso evitabili, generano nella vita lavorativa e familiare delle **persone**.

Sono **costi ed effetti sociali** di indubbia **rilevanza** che colpiscono un **settore** che fondamentalemente **NON delinque** e che viene ingiustamente **demonizzato**, senza mai considerarne il valore storico e produttivo, anche per quanto concerne l'export Italiano.

7) Il **settore armiero** in Italia, unendo caccia, tiro e produttività collegate, **genera** una **ricchezza** in-dotta di **7.3 miliardi di €** (fonte ricerca 2017 condotta dall'**Università di Urbino Carlo Bo**). *Cifra davvero importante che genera **posti di lavoro per oltre 100.000 famiglie***. Tale ricchezza ed impiego di forza lavoro merita la giusta attenzione e valorizzazione da parte dello Stato.

9.2 Azioni possibili

Le differenti **criticità** evidenziate da questo studio necessitano di una **profonda revisione** ed unificazione della **normativa, la sua completa armonizzazione con i disposti delle direttive Europee, ed una serie di azioni** volte a **migliorare la percezione** dei cittadini legali possessori di armi della presenza dello Stato e del suo controllo del territorio nei confronti della vera illegalità, oltre alla sicurezza dei cittadini. Necessitano anche, tali criticità, di una maggior attenzione alla **valorizzazione di un settore di alta qualità produttiva** e grande **tradizione** storica italiana, che vanta un importante export

della filiera produttiva Italiana in **Europa** e nel mondo, oltre a numerose collaborazioni con altri produttori **Europei**. Così come necessitano di specifiche **azioni di semplificazione** rivolte anche alla riduzione di **costi e sprechi** nei confronti dello Stato e dei Cittadini e della qualità del lavoro dei soggetti coinvolti. Dunque, vengono riportate, per punti, le azioni suggerite.

- 4) In attesa di una futura **riforma** della normativa sarebbe, pertanto fortemente auspicabile una **prima azione di semplificazione ed armonizzazione**, che preveda:
 - a) il completamento del recepimento dei principi normativi previsti nella sopracitata **Direttiva UE 477** del 2017, integrando ed autorizzando la possibilità di acquisto ed utilizzo dei **moderatori di suono**, detti anche silenziatori, perlomeno per le armi lunghe: vengono proficuamente usati in tutta **Europa** nell'attività venatoria e nei poligoni, al fine di portare il minor disturbo possibile alla fauna selvatica e domestica ed in generale all'**ambiente**, e nei poligoni per ridurre l'impatto acustico.
 - b) la chiarificazione delle modalità di **custodia delle armi** in modo chiaro senza obblighi chiari e contestabili, della detenzione ed il trasporto delle munizioni e suoi adeguamenti agli standard **Europei**, e delle munizioni ad uso venatorio. Così come il rispetto dei diritti del cittadino e la chiarificazione della discrezionalità in rispetto delle libertà dei singoli, così come più volte affermato dall'**Alta Corte Europea**. Ed inoltre l'uniformarsi alle **deroghe in materia di caccia alle specie nocive**, quali ad esempio lupo e cinghiale, che sono attualmente oggetto di specifici provvedimenti **regolamentari della UE** che l'Italia sistematicamente non osserva.
- 5) la redazione di un **testo riassuntivo** della **normativa** attuale vigente; tale testo, sotto forma ad esempio di **manuale operativo**, che riassume azioni, procedure, classificazioni, manualistica, riferimenti normativi e principali reati collegati. Il **testo** potrebbe essere distribuito a tutte le Forze dell'Ordine ed, ai cittadini legali possessori di armi, in modo da costituire un **linguaggio** comune ed una **codificazione** dei comportamenti leciti, che sia di facile comprensione e diffusione. Si potrebbe pensare a due testi in formato differente per i cittadini e le Forze dell'Ordine. La diffusione di tale testo porterebbe ad una maggiore **conoscenza comune** ed a un maggior senso di **responsabilità**, diminuendo al contempo quella sensazione di ingiusta *persecuzione* che è percepita in modo sempre più significativo da oltre 4 milioni di cittadini legali detentori di armi. Diminuirebbe inoltre la commissione di molti reati contravvenzionali, spesso generati dalla scarsa conoscenza di una normativa **estremamente complessa**, con snellimento del carico di lavoro degli **Uffici Giudiziari**, come ampiamente argomentato nei capitoli precedenti.

3) Un maggior focus, e questo riguarda anche **l'Europa** in senso stretto, relativo alle **armi detenute illegalmente**. Si tratterebbe dunque di aumentare le risorse destinate alla lotta del mercato illegale di armi che alimenta la criminalità organizzata del paese, definendo dunque possibili azioni di **monitoraggio** e controllo delle **armi illegali che siano efficaci, senza obbligatoriamente perseguire sistematicamente soltanto quelle legali, con risultati che gli studi hanno dimostrato essere fondamentalmente inesistenti**.

4) Una ulteriore **azione** potrebbe avere natura maggiormente **sociale** ed essere rivolta ai poligoni del **Tiro a segno Nazionale** ed alle strutture di tiro a segno **private, valorizzando** alcune discipline sportive di **tiro a segno**, con particolare attenzione ai **giovani ed agli anziani**, oggi sempre più **soliti**. Come evidenziato nel capitolo relativo allo studio dell'Università La Sapienza di Roma, potrebbero diventare **centri di aggregazione e di scambio**, ad esempio con attività dedicate alle carabine in calibro **22 LR**, con costi assolutamente accessibili, con la costante presenza di istruttori/commissari di tiro. Al contempo potrebbero costituire occasioni comuni di sport e con effetti di **contrasto** sociale

alla **solitudine ed all'emarginazione sociale**, creando occasioni di **incontro e pratica sportiva fisicamente poco impegnativa** particolarmente adatta ad **anziani ed alcuni tipi di giovani ed all'handicap!** In questo campo l'Italia potrebbe essere la prima in **Europa** a costituire una serie di attività agonistiche e economicamente accessibili, dedicate alla fasce deboli, con campionati **Europei** per classi di età, che valorizzerebbero culture e tradizioni proprie di ogni stato dell'**Europa**, senza per questo favorire l'illegalità. Anzi, favorendo **l'inclusione e l'attenzione alle fasce deboli** della società.

4) Lavorare in ambito sociale per **assicurare condizioni socio-economiche dignitose**, anche nelle zone con alti livelli di delinquenza e povertà, al fine di per ridurre al minimo il degrado sociale e fornendo delle possibilità di realizzazione reali ai giovani che crescono in tali ambienti. E' stato evidenziato nei capitoli precedenti come l'unico fattore determinante con rilevanza statistica sulla crescita della criminalità in **Europa** e all'estero sia la presenza di un crescente **degrado sociale**, che va fortemente combattuto con azioni di **condivisione ed inclusione**.

5) Mantenere la procedura attualmente in utilizzo nei paesi **UE** per il controllo dello stato psicofisico a monte della concessione della licenza, adottando però **delle linee guida più unificate e condivise**, riducendo l'impatto della discrezionalità dell'operatore

6) **Combattere la cattiva informazione in materia di armi legalmente detenute**, diffondendo le reali statistiche relative ai **legali possessori di armi** per promuovere una attività che a livello dilettantistico, può avere importanti e determinanti **impatti sociali di coesione**

L'autore ritiene fortemente che si possa intervenire con interventi immediati per **ridurre le criticità** di un settore di **grande valore anche economico**, particolarmente penalizzato. Tale settore, che, come visto, nella legalità ad oggi **non costituisce** in nessun modo un **pericolo** per la popolazione, avrebbe anche ampi **margini di crescita** a livello **economico e sociale**, in Italia come in **Europa**. Al contempo potrebbe contribuire a ridurre **diseguaglianze sociali** e costi della Pubblica Amministrazione. La **semplificazione** è possibile e si ritiene debba costituire uno degli obiettivi di Governo.

Fonti

ISTAT - **Delitti, Imputati e vittime di reati**. Ed ISTAT 2020

CPC Faculté de droit, science politique et criminologie, Université de Liège - **"Factors influencing the rate of homicides by firearms"** -prof. Dantine Michael et Andre Sophie

Università "La Sapienza" - **Sicurezza e legalità: le armi nelle case degli Italiani**. 2018 Roma.

James D.Wright & Peter H. Rossi - **"Armed Criminals in America"** . National Institute of Justice. 1985

Franz Császár, **"Waffenrecht und. Schußwaffenkriminalität"**. Österreichischen Richterzeitung,.2007

Martin Killias, **"International correlations between gun ownership and rates of homicide and suicide"**. ISC 1993

Università Cattolica di Milano . "Transcrime- progetto FIRE" prof. Marina Mancuso, prof. Ernesto U. Savona .
Milano 2017

LINK

Progetto **TransCrime** <https://www.transcrime.it/>

Il **Sole24Ore** <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/>

Doto Edoardo Mori www.earmi.it

Il sito legale **Altalex** per le banche dati relative alla Polizia di Stato <https://www.altalex.com/documents/news/2014/10/10/banche-dati-di-polizia-sussiste-il-diritto-alla-privacy-e-all-oblio> <https://www.fbi.gov/how-we-can-help-you/need-an-fbi-service-or-more-information/ucr>

Il sito **LegalDesk** sui salari dei magistrati [-https://legaldesk.it/blog/quanto-guadagna-giudice-italia#:~:text=Trattandosi%20di%20magistrato%20ordinario%2C%20il,dopo%20venti%20anni%20di%20servizio.](https://legaldesk.it/blog/quanto-guadagna-giudice-italia#:~:text=Trattandosi%20di%20magistrato%20ordinario%2C%20il,dopo%20venti%20anni%20di%20servizio.)

IL sito **Sicurezza Magazine** per le statistiche sui reati in Italia <https://www.sicurezzamagazine.it/criminalita-dif-fusi-i-dati-relativi-ai-reati-in-italia-tra-2020-e-2021/>

Il sito **Noitalia** per l'approfondimento sui dati Istat <https://noi-italia.istat.it/pagina.php?L=0&categoria=9&dove=ITALIA>

Il sito **Altervista** per i grafici sulle denunce di reato <https://grafici.altervista.org/reati-denunciati-dalle-forze-di-polizia-allautorita-giudiziaria-in-italia-per-tipo-di-delitto/>

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_40&contentId=SST988015&previousPage=mg_1_14

ISTAT Procedimenti penali con gradi ed Ufficio Giudiziario http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCCV_AUTVITTPS

Il sito **Forze Italiane** per dati salari di Polizia <https://www.forzeitaliane.it/Straordinari-Polizia-di-Stato-come-ven-gono-pagati-con-nuovo-contratto>

Studio di **QuestioneGiustizia** sui costi della Giustizia in Italia https://www.questionegiustizia.it/articolo/quanto-costa-la-giustizia-i-tribunali-italiani-tra-efficacia-ed-efficienza_17-02-2020.php

Sentenza **Consiglio di Stato n. 08522 del 2022** https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201901579&nomeFile=202208522_11.html&subDir=Provvedimenti

Lex110 del 1975 su Armi e Munizioni http://www.edizionieuropee.it/law/html/43/zn7_03_009.html

Ringraziamenti

Si ringraziano in modo particolare:

- Tutti i membri del gruppo Facebook **Difesa dei legali Possessori di Armi**
- Ing. **Pier Luigi Gemini** per la tabella di tutte le sentenze che hanno previsto risarcimenti per il cittadino.
- Comitato **UNARMI** per gli spunti normativi
- Gruppo Facebook **Universo Armi**
- **Ruggero Pettinelli** della rivista **Armi e Tiro** per gli approfonditi articoli a tema giuridico.

